

Aggiornato al 16/02/2024
Delibera n. 42

FEDERAZIONE ITALIANA

PALLA TAMBURELLO

REGOLAMENTO ORGANICO



REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art. 1– Affiliazione

Comma1 Tutte le Società, le Associazioni sportive dilettantistiche e i Gruppi sportivi militari che intendono praticare lo sport della Palla Tamburello nell'ambito federale, debbono essere affiliati alla FIPT. Le società per ottenere l'affiliazione alla Federazione Italiana Palla Tamburello devono presentare domanda redatta sugli appositi moduli, firmata dal Presidente e corredata dai documenti indicati nello Statuto Federale Art. 2.2

Comma2 La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere presentata alla FIPT per il tramite e con il parere dell'organo provinciale o, in assenza, di quello regionale competente.

Comma3 La domanda di affiliazione può essere presentata nell'anno sportivo di competenza in qualunque momento.

Comma4 La FIPT dà notizia, tramite apposita delibera, dell'elenco delle società regolarmente affiliate per ciascun anno ed è tenuta a comunicare alle società interessate le motivazioni dell'eventuale domanda di affiliazione respinta.

Comma5 È fatto obbligo a tutte le società affiliate di inserire nell'atto costitutivo e nello Statuto:

- a) si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri giocatori agonisti e ai propri soci lo Statuto e i Regolamenti della FIPT;
- b) ha come finalità principale la pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, della Palla Tamburello;
- c) esclude dai propri intenti ogni fine di lucro.

Alla domanda di affiliazione debbono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto della Società;
- 2) comunicazione scritta su apposito modulo federale dei componenti il Consiglio Direttivo, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
- 3) elenco dei tesserati con inserimento di tutti i dati necessari;
- 4) documento attestante l'avvenuto versamento delle tasse di affiliazione e quote di tesseramento, deliberate annualmente dal Consiglio Federale;
- 5) indicazione del luogo ove la Società svolge la propria attività sportiva e agonistica;
- 6) la casella di posta elettronica certificata della Società, ai sensi dell'art. 2.2, punto 13 dello Statuto FIPT;
- 7) Il Certificato di attribuzione della Partiva Iva/codice fiscale da parte della Agenzia dell'Entrate;
- 8) ogni altro requisito previsto dall'art. 2.2 dello Statuto FIPT.

Art. 2 – Riaffiliazione

Comma1 Le Società, le Associazioni sportive dilettantistiche ed i Gruppi sportivi militari già affiliate alla FIPT si intendono riaffiliate di anno in anno con il semplice versamento della tassa di iscrizione ai campionati di competenza, di norma, entro il 31 dicembre, allegando l'apposito modulo o in altra data deliberata dal Consiglio Federale in relazione ai calendari dei vari Campionati Federali.

Comma2 Le società sono tenute a comunicare e quindi rinviare la documentazione indicata nei punti 1) e 2) del precedente articolo ogni qualvolta ci sia una variazione dello Statuto sociale, come pure ogni variazione delle persone alle quali spetta la legale rappresentanza sociale, nonché dei componenti del Consiglio direttivo, alla FIPT e al Comitato Regionale e/o Provinciale di competenza, entro 15 giorni dalla avvenuta variazione, mediante trasmissione di copia fotostatica, autenticata dal presidente, del verbale dell'Organo Statutario competente ad approvare le variazioni introdotte.

Comma3 In caso di mancata accettazione della domanda di riaffiliazione, la delibera di reiezione della domanda medesima da parte del Consiglio Federale, corredata dalla relativa motivazione, deve comunicarsi alla società entro 30 gg.

Comma4 Il Consiglio Federale, d'ufficio o su istanza di organi federali o di qualsiasi tesserato interessato, potrà ritenere inefficaci le variazioni comunicate per accertata inosservanza di norme statutarie sociali in materia.

Comma5 Avverso il diniego di affiliazione/riaffiliazione o avverso la revoca della stessa, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. N) Statuto CONI.

Comma6 La mancata presentazione nei termini della domanda di riaffiliazione comporta l'estinzione del rapporto con la FIPT; ogni successiva richiesta di ammissione equivale a nuova affiliazione e ne osserva le procedure.

Art. 3 - Cessazione dell'affiliazione

Comma1 Gli affiliati cessano di appartenere alla Federazione per uno dei casi previsti all'art. 3 dello Statuto.

Comma2 La cessazione di appartenenza alla Federazione, comunque motivata, comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della FIPT.

Comma3 Il Consiglio Federale determina annualmente, inoltre, i provvedimenti e le limitazioni alla partecipazione dei Campionati Nazionali da assumere avverso i Sodalizi morosi.

Comma4 La Società non più appartenente alla FIPT non può, tra l'altro:

- a) richiedere tessere per i propri Soci;
- b) iscrivere formazioni a competizioni agonistiche;
- c) esercitare diritto di voto nelle Assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali;
- d) organizzare manifestazioni agonistiche che prevedano la partecipazione di Tesserati;
- e) organizzare qualsiasi tipo di attività utilizzando risorse della FIPT o utilizzando il nome della FIPT.

Comma5 La Società cessa di appartenere alla FIPT per:

- recesso;
- mancata riaffiliazione;
- scioglimento volontario;
- radiazione;
- inattività;
- revoca dell'affiliazione.

Comma6 A tutti gli effetti vengono richiamate le disposizioni dettate dall'art. 3 dello Statuto.

Art 3.1 - Scioglimento volontario, fusione e incorporazione

Comma1 La Società che, per qualsiasi motivo si scioglie, cessa automaticamente di essere vincolata alla FIPT.

Comma2 La Società che si fonde con altra Società o viene incorporato da una altra Società, viene considerata scelta.

Art. 3.2 - Radiazione

Comma1 La radiazione consiste nella cancellazione della Società dall'Elenco delle Società da qualsiasi Albo o Registro e comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale previsto dallo Statuto, quando ricorrano motivi di particolare gravità accertati e sanzionati, con la radiazione appunto, dagli Organi della Giustizia Sportiva.

Comma2 Il provvedimento di radiazione viene comunicato per conoscenza al CONI e a tutti gli organismi da esso riconosciuti (Federazioni, DSA, Enti di Promozione, etc).

Art. 3.3 - Inattività

Comma1 La Società, che per un anno sportivo non abbia svolto alcuna attività sportiva prevista dalla FIPT, cessa di appartenere alla FIPT come previsto nell'art. 3 punto 2 comma b dello Statuto Federale.

Art. 3.4 - Revoca dell'affiliazione

Comma1 Il Consiglio Federale delibera la revoca dell'affiliazione nei casi in cui la Società non abbia o perda i requisiti prescritti dall'art. 2.2 dello Statuto.





Comma2 Avverso il diniego di affiliazione o avverso la revoca della stessa è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7 lett. N) Statuto CONI.

Art. 4 - Aggiornamento degli elenchi dei tesserati

Comma1 Gli aggiornamenti degli elenchi dei tesserati di una società, debbono essere trasmessi nell'anno, accompagnati dalle relative quote di tesseramento, alla Segreteria Federale e in copia al Delegato Provinciale (o al Presidente del Comitato Provinciale, qualora costituito).

Art. 5 - Fusione tra due o più società

Comma1 Due o più società possono unirsi o una può incorporare un'altra o più inviando a mezzo raccomandata alla segreteria della Federazione, con il visto dell'organo provinciale o regionale della FIPT; il nuovo atto costitutivo ed il nuovo Statuto dovranno essere inviati in copia alla Federazione per l'approvazione entro 30 giorni dall'avvenuta unione o incorporazione.

Comma2 In aggiunta all'atto costitutivo ed allo Statuto, alla domanda di fusione devono essere allegati in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione e il nuovo Statuto.

Comma3 Le fusioni e le incorporazioni sono soggette all'approvazione del Consiglio Federale.

Comma4 Nell'atto di fusione deve essere specificato il nome e la sede della nuova società od associazione.

Comma5 In caso di incorporazione, ferma la procedura, restano validi l'atto costitutivo, lo statuto, le cariche sociali e la sede della società assorbente.

Comma6 Non è consentita la fusione e l'incorporazione fra società aventi sede in province diversi.

Comma7 In caso di fusione resta iscritta d'ufficio la società risultante dalla fusione alla quale verrà riconosciuta di diritto la più favorevole posizione sportiva tra quelle della società che le hanno dato origine.

Comma8 In caso di incorporazione, restano integri i diritti sportivi della società incorporante.

Comma9 Non è consentito che la società risultante dalla fusione si sostituisca ad una qualsiasi delle società che le hanno dato origine per la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali in corso. Nessun atto di fusione o di incorporazione è valido se i singoli interessati non siano singolarmente già affiliati alla FIPT. Le fusioni e le incorporazioni possono avvenire soltanto tra soggetti regolarmente affiliati alla Federazione, che siano in regola con il pagamento delle quote federali.

Comma10 In caso di fusione o incorporazione la nuova società assorbirà tutti i diritti attivi e passivi in essere degli affiliati interessati e gli atleti rimangono vincolati alla nuova società.

Comma11 Il vincolo sportivo per gli atleti permarrà soltanto per la parte residua del medesimo.

Comma12 Delle fusioni ed incorporazioni deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art. 6 - Cambiamenti di denominazione sociale e del campo da gioco

Comma1 I cambiamenti di denominazione sociale sono consentiti e devono essere approvati dal Consiglio Federale, su parere dei competenti organi provinciali o regionali della FIPT.

Comma2 Ai sensi dello Statuto art. 2.2 punto 7, le Società sono tenute ad inviare alla Federazione ogni variazione dello Statuto sociale entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

Comma3 Degli eventuali cambi di denominazione, deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Comma4 Il Consiglio Federale potrà autorizzare, sentito il parere della C.T.F. prima dell'inizio dell'attività agonistica, le società affiliate che ne abbiano fatta richiesta entro i termini stabiliti dall'apposito Regolamento Tecnico Federale approvato dal CONI, ad usare campi da gioco diversi rispetto a quelli utilizzati nella precedente stagione sportiva.

Art. 7 - Doveri degli affiliati

Comma1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2.2 dello Statuto, gli affiliati si impegnano a:

- a) provvedere a che i tesserati rispettino le norme federali;

- b) assicurare piena collaborazione ai dirigenti, organi e commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;
- c) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla FIPT;
- d) provvedere a che tutti i propri tesserati si impegnino alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso e di tutti i regolamenti emanati dalla FIPT;
- e) notificare immediatamente ai propri tesserati e soci le sanzioni punitive adottate a carico dei medesimi, vigilandone la corretta esecuzione;
- f) rendere immediatamente nota ai propri tesserati la data di indizione di ogni assemblea, ma in particolare, di quella elettiva, per consentire agli stessi di porre eventualmente la propria candidatura;
- g) svolgere attività agonistiche o comunque attività riconosciute dai competenti organi federali;
- h) non partecipare ed inibire la partecipazione dei propri giocatori ad attività tamburellistiche non autorizzate dagli organi della FIPT;
- i) assicurare ai propri giocatori la necessaria assistenza tecnica e morale, curandone l'efficienza sportiva;
- l) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti organi federali, astenendosi da qualsiasi forma pubblica di protesta. In particolare, le società ed i loro tesserati non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica informazione per promuovere censure nei confronti degli organi federali o delle persone che li rappresentano. Le società hanno facoltà di presentare i reclami e i ricorsi solamente ai competenti organi federali;
- m) mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati che fossero richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale, sia in Italia che all'estero, motivando tempestivamente eventuali impedimenti;
- n) provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nelle manifestazioni organizzate dalle società stesse;
- o) promuovere, nel modo più ampio possibile, l'avviamento dei giovani alla pratica del tamburello;
- p) affidare le loro squadre ai tecnici sportivi abilitati.

Art. 8 - Tesseramento

Comma1 Il tesseramento è l'atto che lega alla F.I.P.T., in un rapporto giuridico i soggetti indicati all'art. 4 dello Statuto Federale. E' valido per l'anno sociale dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Comma2 Il tesseramento cessa per i casi indicati all'art. 4.3 punto 4 dello Statuto Federale.

Comma3 Per prendere parte all'attività agonistica federale è obbligatorio possedere la tessera federale.

Comma4 I tesserati di cui all'art. 4 dello Statuto debbono possedere la tessera federale.

Comma5 La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata da parte delle società tramite i competenti comitati provinciali o regionali della FIPT, alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori entro il 31/12 di ogni anno.

Comma6 Il termine annuale per il rinnovo del tesseramento coincide con quello del rinnovo dell'affiliazione.

Comma7 La richiesta, redatta sugli appositi moduli forniti dalla F.I.P.T., deve contenere le generalità del tesserando con la relativa qualifica e con allegata la ricevuta della quota per il tesseramento annualmente stabilita dalla Federazione.

Comma8 La richiesta di tesseramento deve essere sempre sottoscritta dal diretto interessato.

Comma9 La data di accettazione della richiesta stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Comma10 Il possesso della tessera federale consente a ai tesserati di godere delle forme di assicurazione connesse, contratte direttamente dalla F.I.P.T. a favore di tutti i tesserati.

Comma11 E' vietato agli atleti firmare richiesta di tesseramento per più di una società pena le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Comma12 Agli effetti del tesseramento degli atleti, fermo restando il vincolo a favore della società che ha inviato la prima richiesta, le eventuali successive richieste verranno respinte.

Comma13 Gli atleti non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati.

Comma14 Impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto e soggetti a sanzioni disciplinari.

Comma15 Il tesseramento già accordato dalla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori sarà revocato qualora successivamente si accertino motivi di invalidità e di illegittimità.

Comma16 Per il tesseramento di atleti stranieri devono essere rispettate le quote annuali di ingresso fissate dal CONI secondo la vigente legislazione in materia.



Comma17 La sottoscrizione della domanda di tesseramento presuppone senza ammissione di prova contraria, la conoscenza e la piena accettazione dello Statuto e dei regolamenti, tanto della Società di appartenenza quanto della Federazione e l'accettazione delle variazioni a tali Statuti e Regolamenti che potessero venir disposte con le modalità previste dai medesimi.

Comma18 Gli affiliati, con l'inoltro delle richieste di tesseramento e con la corrispondenza delle tasse prescritte, autorizzano la F.I.P.T. a contrarre per loro conto, per ogni anno sportivo federale, l'assicurazione base a favore degli atleti e di tutti i tesserati per un massimale fisso.

Comma19 I dirigenti sociali e i soci, di cui all'art. 4 dello Statuto federale, sono riportati sul modulo di affiliazione o riaffiliazione inoltrato alla FIPT, nel rispetto dei termini previsti nel presente Regolamento.

Comma20 Il tesseramento dei tecnici sportivi avviene attraverso la richiesta nominativa effettuata dagli affiliati nel modulo di affiliazione o riaffiliazione.

Comma21 Il tesseramento degli ufficiali di gara avviene attraverso apposita richiesta inoltrata alla Commissione Tecnica Arbitrale.

Comma22 Gli ufficiali di gara saranno inquadrati all'atto del tesseramento in un apposito albo federale.

Art. 8.1 – Tesseramenti Speciali

Art. 8.1.1 Tesseramento e modalità di utilizzo di atleti non italiani

1. Gli atleti non italiani ai fini del tesseramento possono essere tesserati nel numero, termini e modalità previsti annualmente dal Consiglio Federale, nel rispetto delle disposizioni emanate dal C.O.N.I., e sono divisi in due categorie: comunitari ed extracomunitari, in relazione al possesso o meno della cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea.
2. Per gli atleti in possesso di nazionalità plurima si intende prevalente il possesso della nazionalità italiana.
3. L'atleta di nazionalità italiana che non sia in possesso dei requisiti prescritti dai regolamenti internazionali per poter essere iscritto a referto in gare della squadra nazionale italiana viene tesserato con lo specifico status di "italiano non schierabile in nazionale".
4. Nel caso di nazionalità plurima (extracomunitaria e comunitaria) prevale quella comunitaria.
5. Gli atleti non italiani che abbiano successivamente ottenuto con atto formale rilasciato dallo Stato italiano la cittadinanza italiana possono ottenere nel corso della stagione e anche se sono stati iscritti a referto, la modifica dello status in quello di "italiano" o "italiano non schierabile in nazionale" a condizione che presentino apposita richiesta entro i termini e con le modalità previste annualmente dal Consiglio Federale.
6. Il Consiglio Federale, sulla base delle disposizioni emanate dal C.O.N.I., determina annualmente il numero di atleti italiani, italiani non schierabili in nazionale, comunitari, extracomunitari, che possono essere iscritti a referto per ciascun incontro e per ciascun campionato di serie o categoria.
7. I minori che non siano cittadini italiani e che risultino essere ininterrottamente residenti nel territorio italiano da una data non successiva a quella di compimento del decimo anno di età possono richiedere il tesseramento come atleta di "cittadinanza sportiva italiana", che è parificato al tesseramento "italiano".
8. Il tesseramento come atleta di "cittadinanza sportiva italiana" viene revocato nei seguenti casi:
 - se lo stato di residente in Italia viene interrotto successivamente al tesseramento
 - se al compimento del 18° anno di età non viene prodotta la documentazione comprovante l'intervenuta richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana;
9. Il Consiglio Federale, con propria deliberazione, fissa termini e modalità per il tesseramento degli atleti di cui al precedente comma 7; inoltre, al fine di consentire una più ampia integrazione di minori non in possesso della cittadinanza italiana, fissa termini e modalità per il tesseramento di altre categorie di atleti che, ai sensi di legge, non rientrino nella predetta fattispecie.

Art. 8.1.2 Modalità di trasferimento degli atleti da/ad altra Federazione

1. Il trasferimento di un atleta da/ad altra Federazione è sottoposto alla normativa generale sui trasferimenti emanata dalla F.I.Ba.T.
2. La F.I.P.T., attesa la propria natura di Federazione Sportiva Nazionale che svolge attività sportiva dilettantistica, opera un mero rinvio alle sopra richiamate norme
3. La richiesta di tesseramento da/all'estero di atleti è subordinata al rilascio del "certificato di trasferimento internazionale" da parte della F.I.Ba.T.;



4. Gli atleti che si trasferiscono all'estero a titolo definitivo all'atto del rientro in Italia sono liberi di tesserarsi per qualsiasi affiliato.
5. Per gli atleti che si trasferiscono all'estero a titolo di prestito all'atto del rientro in Italia si ripristina il vincolo con l'ultimo affiliato di appartenenza, sempre che l'originario vincolo non sia scaduto.
6. Gli atleti che si trasferiscono all'estero possono ottenere, anche nel corso della stessa stagione sportiva, il ripristino del tesseramento in Italia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa internazionale sui trasferimenti emanata dalla F.I.Ba.T., nei termini e con le modalità annualmente fissate dal Consiglio Federale. In tale caso, fermo restando il ripristino del vincolo con l'ultimo affiliato di appartenenza.

Art. 9 - Tipologia delle Tessere Federali

Comma1 Le Tessere federali sono dei seguenti tipi:

- a) Tessera Agonistica Senior o Tessera Agonistica;
- b) Tessera Giovanile;
- c) Tessera Promozionale;
- d) Tessera Arbitrale;
- e) Tessera Istruttori/Tecnici;
- f) Tessera Giovanile Scolastica;

Tessera Agonistica

Comma1 La tessera agonistica è rilasciata agli Atleti di una Società e consente di partecipare a tutta l'attività sportiva federale ed a tutti i Campionati, i Tornei, le Gare e le Manifestazioni di Palla Tamburello, comunque organizzati o patrocinati dalla FIPT.

Comma2 Una speciale tessera agonistica è rilasciata ai tesserati di età inferiore al diciottesimo anno, per i quali è prevista la tessera Giovanile.

Tessera Giovanile

Comma1 È una tipologia di tessera agonistica rilasciata tramite le Società ai giocatori di età compresa tra gli 11 e i 18 anni. La richiesta di tale tipologia di tessera viene effettuata dalle Società dietro richiesta della persona che esercita la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci.

Tessera Socio Sostenitore (Promozionale)

Comma1 La tessera è rilasciata ai soci non giocatori che, con il loro apporto economico-organizzativo, contribuiscono allo sviluppo ed alla attività della Palla Tamburello della Società affiliata e può avere la tipologia di tessera promozionale e di benemerito, secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale.

Tessera Arbitrale

Comma1 La tessera è rilasciata agli iscritti agli Albi Federali Arbitri e consente di esercitare in campo federale l'attività di Arbitro, secondo le normative dettate dagli specifici regolamenti.

Tessera Istruttori/Tecnici

Comma1 La tessera è rilasciata agli iscritti agli Albi Federali Istruttori secondo il livello di preparazione e consente di esercitare in campo federale l'attività di istruttore, secondo le normative dettate dagli specifici regolamenti.

Tessera Giovanile Scolastica

Comma1 La tessera è rilasciata agli studenti che sono iscritti ad un Corso e/o progetto sportivo di Palla Tamburello Scolastico o che frequentino, comunque, corsi e lezioni di Palla Tamburello autorizzati dalla FIPT e che non siano già in possesso di una tessera giovanile.

Comma2 La tessera consente la partecipazione ai tornei scolastici riconosciuti dalla FIPT, secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale.

Comma3 Qualora, per una causa qualsiasi, venisse smarrita o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato. Il duplicato deve essere richiesto direttamente alla Segreteria Federale, versando la quota prescritta.

Comma4 Tutti i Tesserati cessano, comunque, di far parte della FIPT:



- a) per decadenza dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b) per cessazione di appartenenza alla FIPT della Società di appartenenza;
- c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
- d) per recesso o cancellazione.

Decadenza dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento

Comma1 La decadenza dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento comporta l'immediata perdita di validità della tessera federale e di tutti i diritti connessi.

Cessazione di appartenenza alla FIPT dell'Affiliato

Comma1 La cessazione di appartenenza alla FIPT della Società di cui il tesserato è Socio o Tesserato Atleta, determina anche la cessazione di appartenenza alla FIPT del tesserato stesso.

Radiazione

Comma1 La radiazione consiste nella cancellazione del Tesserato da qualsiasi Elenco, Albo o Registro e comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale previsto dallo Statuto quando ricorrano motivi di particolare gravità accertati e sanzionati con la radiazione appunto dagli Organi della Giustizia Sportiva. Il provvedimento di radiazione viene comunicato ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di competenza, nonché al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive.

Recesso o Cancellazione

Comma1 I Tesserati possono richiedere il recesso di appartenenza alla FIPT, ovvero la cancellazione dagli specifici Albi (Istruttori, Arbitri, ecc.) e dagli Elenchi Federali (atleti delle diverse specialità, ecc.), nel rispetto delle normative, inviando richiesta scritta alla Segreteria federale. La Cancellazione dagli Albi e dagli elenchi può avvenire anche d'ufficio, nei casi di decadenza o di radiazione

Art. 10 - Visita medica obbligatoria

Comma1 Le società devono provvedere a sottoporre i giocatori a visita medica di idoneità a praticare il gioco del tamburello: il certificato di idoneità deve essere conservato agli atti della società di appartenenza.

Comma2 La visita medica deve essere rinnovata ai sensi e nei termini delle vigenti disposizioni di legge con riguardo all'idoneità specifica per la pratica sportiva della palla tamburello ed alle disposizioni del CONI in materia.

Comma3 L'inosservanza delle suddette norme comporta la revoca della validità della tessera e sanzioni disciplinari.

Comma4 Gli atleti hanno l'obbligo inoltre di sottoporsi a richiesta al controllo antidoping. L'impegno deve essere sottoscritto espressamente dal tesserato al momento del tesseramento e la relativa documentazione deve essere conservata agli atti della società e inviata alla FIPT se richiesta.

Art. 11 - Vincolo degli atleti

- a) Con la firma dei moduli richiesta tesseramento l'atleta assume, nei confronti della società per cui si tesserava, un vincolo a tempo determinato, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 2 anni. Al termine di tale vincolo l'atleta sarà libero di diritto, salvo rinnovo espresso, da effettuarsi con le stesse modalità del tesseramento o trasferimento.

Un atleta assume l'impegno biennale del vincolo con una società solo dopo aver compiuto il 14° anno di età computato anagraficamente.

Prima del compimento di tale età l'atleta è vincolato ad una società per la sola durata di una stagione sportiva al termine del quale è libero di diritto.

Il vincolo di tale tesseramento annuale dura fino al termine della stagione agonistica che ha inizio nell'anno in cui l'atleta compie anagraficamente il 14° anno di età.

- b) Le società che tesserano per la prima volta un atleta che nella precedente stagione sportiva era tesserato ad altra società con un determinato vincolo, sono tenute a versare alla società per la quale l'atleta era tesserato nella precedente stagione un'indennità di formazione e preparazione, pari a quanto disposto nell'art. 11.1



Il pagamento di tale indennità dovrà risultare da apposita dichiarazione, sottoscritta dalle società interessate, a pena di nullità del tesseramento.

L'indennità di formazione è stabilita per gli atleti dai 14 ai 21 anni di età.

- c) Il vincolo con la società cui il giocatore appartiene può essere sciolto mediante trasferimento, ovvero tramite rilascio di nulla-osta nei termini fissati dall'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 11.1 – Indennità di formazione

L'indennità di formazione e preparazione è determinata sulla base dei coefficienti di cui alla successiva Tabella A e dal **parametro base** di riferimento, stabilito in € 250,00.

L'indennità di formazione e preparazione viene determinata moltiplicando il parametro base separatamente per ciascun coefficiente cui l'atleta sia interessato e sommando quindi i singoli valori per ottenere l'importo totale:

- a) anni di militanza nella società di origine
b) il coefficiente "Campionato" è riferito all'ultima gara di campionato della serie maggiore per la quale l'atleta risulti iscritto a referto con l'affiliato per il quale è originariamente tesserato

Tabella A

Anni		Campionato	
1 anno	1	Giovanili	0
2 anni	2	Serie D	1
3 anni in su	600,00 € (quota fissa)	Serie C	1,5
		Serie B	2
		Serie A	3

- 4) Il premio di preparazione andrà totalmente reinvestito nell'attività sportiva.

La società che acquisisce il giocatore non potrà nel corso della prima stagione agonistica cederlo o prestarlo a società di categoria superiore.

Art. 12 - Svincolo degli atleti

Comm1 Il vincolo tra società e atleta può essere sciolto mediante trasferimento oppure nei seguenti casi:

Art. 12.1 Diritto sportivo conseguente ad inattività involontaria dell'atleta

Comm1 Si determina quando un atleta, per espressa volontà della società, non abbia preso parte ad alcuna gara di campionato. La richiesta per ottenere lo svincolo va inoltrata dal giocatore alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori ed in copia alla propria società, entro il 30 ottobre di ciascun anno a mezzo raccomandata.

Comm2 La società ha diritto di opporre le proprie contestazioni, inviandole alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori e per conoscenza all'atleta, con lettera raccomandata spedita entro otto giorni dal ricevimento della richiesta del giocatore, accompagnandole con i documenti atti a dimostrare l'inesistenza del diritto del giocatore.

Comm3 Si deve tener presente che, in caso di convocazione non rispettata dall'atleta, alla società incombe l'obbligo di contestare entro otto giorni dalla data di convocazione, l'infrazione al giocatore stesso mediante lettera raccomandata.

Comm4 La mancata opposizione alla richiesta di svincolo da parte dell'atleta, nei modi e nei termini sopra indicati, da parte della società, deve essere considerata adesione alla richiesta dell'atleta, e, pertanto la Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori provvederà a svincolare d'autorità l'atleta.

Comma5 In caso di opposizione da parte della società, la Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo, dandone comunicazione alle parti, le quali potranno, entro e non oltre 30 giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, ricorrere tramite raccomandata A.R. al Consiglio Federale, che deciderà in via definitiva.

Comma6 Tale ricorso non sospende l'efficacia della decisione della Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori.

Art. 12.2 - Cambiamento di residenza dell'atleta

Comma1 Lo svincolo per tale motivo è ammesso per gli atleti alla condizione che lo spostamento avvenga in altra provincia.

Comma2 La richiesta di svincolo deve essere inoltrata, in qualunque periodo dell'anno, dall'Atleta interessato alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori allegando un certificato di cambio di residenza.

Comma3 Copia della richiesta e dei documenti deve essere contemporaneamente inviata, con lettera raccomandata, alla società di appartenenza.

Art. 12.3 - Trasferimento in costanza di vincolo biennale

Comma1 L'atleta tesserato presso una società può trasferirsi presso un altro affiliato in costanza di vincolo, durante l'intero anno agonistico, con le seguenti modalità:

- a) la richiesta di trasferimento da parte degli atleti in costanza di vincolo è vincolata al nulla osta da parte della società di appartenenza;
- b) è ammesso ricorso avverso il rifiuto del nulla osta predetto, alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori a mezzo raccomandata o pec entro 10 giorni dall'avvenuto rifiuto del nulla-osta;
- c) Alla fine del proprio periodo di vincolo, il tesserato sarà libero di diritto, salvo rinnovo espresso con la società di appartenenza prima della scadenza della domanda di riaffiliazione.

Art. 13 - Trasferimenti definitivi

Comma1 Gli atleti tesserati e vincolati ad una società possono essere trasferiti ad altra società, una sola volta per ciascun anno sportivo, e comunque almeno cinque giorni prima dell'inizio dei campionati.

Comma2 Il trasferimento potrà avvenire soltanto dietro nulla-osta della società di appartenenza dell'atleta interessato al trasferimento e dovrà essere accettato e sottoscritto anche dallo stesso atleta.

Comma3 Il trasferimento dovrà essere effettuato a mezzo dell'apposito modulo fornito dalla Federazione, modulo che dovrà quindi essere firmato dalla società cedente, dalla società acquirente e dall'atleta interessato.

Comma4 Nell'ipotesi che l'atleta si rifiuti di firmare il modulo di trasferimento, egli resterà vincolato, in ogni caso, alla società di appartenenza. La mancata firma dell'atleta sul modulo di trasferimento dovrà immediatamente essere segnalata dalla società stessa con idonea documentazione alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori. Tale documentazione dovrà essere spedita in copia anche all'atleta interessato.

Comma5 Il modulo deve essere inviato alla società acquirente, a mezzo raccomandata A.R. e alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori. Lo stesso dovrà essere accompagnato dalla tessera dell'atleta e, per i trasferimenti a squadre di serie "A" e "B" (qualunque sia la serie o categoria di provenienza), dall'importo del diritto federale fissato annualmente dalla Federazione.

Comma6 Il trasferimento sarà ufficialmente valido solo dopo l'omologazione da parte della Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori. L'omologazione sarà resa tempestivamente nota anche tramite il comunicato della Federazione.

Comma7 L'atleta trasferito non può, nella stessa annata sportiva, essere dato in prestito ad altra società.

Comma8 E' vietato alle società di iniziare trattative o di concludere accordi per trasferimento di atleti fuori dal periodo fissato dalla Federazione per le operazioni di trasferimento.

Comma9 Il suddetto comportamento costituisce violazione disciplinare sanzionata a norma del Regolamento di Giustizia.

Art. 14 - Prestiti

Comma1 Gli atleti tesserati e vincolati ad una società possono essere ceduti in prestito ad altra società, entro i termini previsti dal Consiglio Federale, in relazione alle date di inizio dei campionati, una sola volta per ciascun anno sportivo e per non più di due anni consecutivi, anche se a società diverse.

Comma2 Il prestito potrà avvenire soltanto dietro nulla-osta della società di appartenenza dell'atleta interessato al prestito e dovrà essere accettato e sottoscritto anche dallo stesso atleta.

Comma3 Il prestito dovrà essere effettuato a mezzo dell'apposito modulo fornito dalla Federazione, modulo che dovrà quindi essere firmato dalla società cedente, dalla società acquirente e dall'atleta interessato.

Comma4 Nell'ipotesi che l'atleta si rifiuti di firmare il modulo di prestito, egli resterà vincolato, in ogni caso, alla società di appartenenza. La mancata firma dell'atleta sul modulo di prestito dovrà immediatamente essere segnalata da parte della società stessa con idonea documentazione alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori. Tale documentazione dovrà essere inviata in copia anche all'atleta.

Comma5 Il modulo di prestito dovrà essere inviato direttamente, a cura della società acquirente, a mezzo raccomandata A.R. alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori e dovrà essere accompagnato dalla tessera dell'atleta e, per i prestiti di atleti a squadre di serie "A" e "B" (qualunque sia la serie o la categoria di provenienza), dall'importo del diritto federale, fissato annualmente dal Consiglio Federale.

Comma6 Il prestito sarà ufficialmente valido solo dopo l'omologazione da parte della Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori.

Comma7 L'omologazione sarà resa tempestivamente nota anche tramite il comunicato della Federazione.

Comma8 E' vietato alle società iniziare trattative e concludere accordi per il prestito di atleti fuori dal periodo fissato dalla Federazione per le operazioni di prestito.

Comma9 Il suddetto comportamento costituisce violazione disciplinare sanzionata a norma del Regolamento di Giustizia.

Art. 15 - Trasferimenti e prestiti suppletivi

Comma1 In un secondo ulteriore periodo dell'anno è consentito il trasferimento o il prestito degli atleti entro i termini stabiliti con delibera dal Consiglio Federale, con le seguenti norme e limiti:

- a) possono essere trasferiti o dati in prestito soltanto **gli atleti** che non abbiano mai preso parte a gare di campionato con la società di appartenenza, nell'anno in corso.

Art. 16 - Tesseramento Militare

Comma1 L'atleta che presta servizio militare, fuori dalla provincia ove ha sede la società di appartenenza, ha diritto ad ottenere il tesseramento militare, tramite i Gruppi Sportivi Militari, a favore di una società che abbia sede nella provincia in cui presta il servizio militare.

Comma2 Il tesseramento militare ha carattere provvisorio, si sovrappone al tesseramento federale in atto e scade automaticamente alla data del congedo.

Comma3 Agli atleti in servizio militare di carriera è preclusa la possibilità di ottenere il tesseramento militare.

Comma4 L'atleta tesserato militarmente non può prendere parte a incontri del campionato che abbia iniziato con la società di appartenenza.

Comma5 Il tesseramento militare è ammesso soltanto per quegli atleti che risultino già tesserati per altra società; agli atleti liberi dal vincolo non è dato assumere un tesseramento militare, ma soltanto il tesseramento normale.

Comma6 La richiesta di tesseramento militare deve essere inviata alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori sull'apposito modulo, accompagnato dalla tessera federale nonché dalla dichiarazione del Comando militare presso il quale l'atleta presta servizio militare.

Art. 17 - Aggiornamento tessera atleti liberi da vincolo

Comma1 L'aggiornamento della tessera **degli atleti** a qualsiasi titolo liberi da vincolo (compresi i giocatori di età inferiore ai 14 anni) deve essere richiesto da parte della società interessata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori, inviando gli appositi moduli ed inviando la tessera federale dell'atleta unitamente alla prescritta tassa federale se l'atleta sarà utilizzato in



squadre di serie "A" e "B" nei termini previsti dalla delibera annuale del Consiglio Federale, in relazione alle date di inizio dei campionati.

Titolo II – ANNO SPORTIVO

Art. 18 - Anno sportivo

comma1 L'anno sportivo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre e coincide con l'anno solare.

Titolo III – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 19 - Gli Organi Federali

comma1 Gli Organi della Federazione direttivi, esecutivi, disciplinari e di controllo, a mezzo dei quali la Federazione stessa realizza le proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 5 dello Statuto, sono quelli appresso indicati:

Organi Federali Centrali

- a) Assemblea Nazionale
- b) Presidente Federale
- c) Consiglio Federale
- d) Consiglio di Presidenza
- e) Segretario Generale
- f) Collegio dei Revisori dei Conti
- g) Procura Federale;
- h) Commissione Federale di Garanzia, se attivata.

Organi di Giustizia

- a) Giudice Sportivo Nazionale;
- b) Giudici Sportivi Territoriali;
- c) Corte Sportiva di Appello, se attivata;
- d) Tribunale Federale;
- e) Corte Federale di Appello.

Organi Federali Periferici

- a) Assemblea Regionale;
- b) Presidente del Comitato Regionale;
- c) Comitato Regionale;
- d) Delegato Regionale;
- e) Assemblea Provinciale;
- f) Presidente del Comitato Provinciale;
- g) Comitato Provinciale;
- h) Delegato Provinciale.

Organismi Tecnici Nazionali

- a) Commissione Tecnica Federale (C.T.F.);
- b) Commissione Tecnica Arbitrale (C.T.A.);
- c) Commissione Attività Giovanile (C.A.G.);
- d) Commissione Cartellinamento, trasferimento e prestito Giocatori (C.C.T.P.G.);
- e) Commissione Medica;
- f) Commissione Studi, ricerca e formazione;
- g) Commissione Propaganda, Pubbliche Relazioni, Rapporti Internazionali;
- h) Commissione Scuola;
- i) Commissione Indoor;
- j) Commissione Tamburello a Muro.



Art. 20 - I Dirigenti Federali ed Arbitri

Comma1 Sono considerati Dirigenti federali tutti coloro che, a seguito di elezione o di nomina sono componenti degli organi e delle strutture federali.

Comma2 I Dirigenti Federali debbono essere sempre e ovunque esempio di rettitudine sportiva e di moralità; essi non devono svolgere attività in campo tamburellistico a fine di lucro o comunque compensata.

Comma3 I Dirigenti federali sono tenuti al segreto d'ufficio.

Comma4 Sulla eleggibilità alle cariche federali, sulle incompatibilità, sulle decadenze e sostituzioni fa testo l'art. 6 dello Statuto Federale e quanto disposto dal seguente Regolamento Organico.

Comma5 I Dirigenti Federali degli organi a carattere nazionale muniti della tessera vidimata per la stagione sportiva in corso, hanno diritto al libero accesso in tribuna d'onore su tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni tamburellistiche.

Comma6 I Dirigenti Federali di ogni altro organo federale nonché gli arbitri provinciali, muniti della tessera vidimata per la stagione sportiva in corso, hanno diritto al libero accesso ai campi sportivi, con accesso in tribuna, esclusivamente nella propria provincia.

Art. 21 - Funzionamento degli Organi Collegiali: generalità

Comma1 Delle decisioni adottate viene data notizia con la pubblicazione di comunicati ufficiali, a firma del Presidente e del Segretario, ove richiesto.

Comma2 La data di pubblicazione ufficiale dei comunicati costituisce termine di decorrenza ad ogni effetto e le decisioni così pubblicate si presumono conosciute dagli interessati alla data di pubblicazione predetta.

TITOLO IV – ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 22 - Assemblea Nazionale

Comma1 Le attribuzioni, la validità di costituzione, le modalità di convocazione, di votazione, di deliberazione, di rappresentanza e di diritto di voto sono regolati dall'art. 7 dello Statuto.

Comma2 L'Assemblea Nazionale è costituita dagli aventi diritto indicati dall'art. 7 punto 4 dello Statuto.

Comma3 L'attività, il funzionamento e le competenze dell'Assemblea nazionale sono regolate dall'Art. 7 dello Statuto, integrati dalle norme del presente Regolamento.

Art. 22.1 - Indizione e pubblicità

Comma1 L'Assemblea Nazionale è indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne stabilisce la data, la sede e l'Ordine del Giorno.

Comma2 In sessione ordinaria si svolge entro il giorno 15 del mese di marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

Comma3 Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare con la pubblicazione sul sito federale ufficiale FIPT.

Art. 22.2 - Convocazione

Comma1 La convocazione dell'Assemblea Nazionale è atto rimesso al Presidente della Federazione o a chi, in sua vece e sostituzione, ne esercita temporaneamente le funzioni, il quale vi provvede con l'invio dell'avviso di convocazione, a mezzo posta elettronica certificata, spedita agli aventi diritto al voto almeno 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e pubblicazione sul sito ufficiale della FIPT.

Comma2 L'elenco degli ammessi con diritto di voto è trasmesso dalla Federazione a tutti i Comitati/Delegati Regionali e Provinciali, alle Società ed ai rappresentanti atleti e tecnici, allegato all'avviso di convocazione.

Comma3 Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e la tabella voti sono trasmessi, con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai rappresentanti Atleti e Tecnici, ove ne sia prevista la partecipazione. Avviso di convocazione e tabella dei voti sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet ufficiale della FIPT, con *link* diretto dalla *home page*.

Comma4 L'avviso di convocazione indica luogo, data, orario e ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale.

Art. 22.3 - Ricorso per omessa od erronea attribuzione del diritto di voto

Comma1 Il ricorso deve essere presentato, a mezzo di lettera raccomandata o per mezzo di posta elettronica certificata (pec) entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e come previsto dallo Statuto Federale art. 7.1.

Comma2 In base alle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento dell'elenco degli aventi diritto a voto, con l'indicazione delle eventuali variazioni e dei ricorsi respinti che viene resa nota mediante il sito internet o mezzo equipollente.

Comma3 Analoghe procedure devono essere seguite a cura dei Comitati Regionali e Provinciali in tema di ricorsi avverso l'omessa od erronea attribuzione del diritto di voto.

Art. 22.4 – Ordine del giorno

Comma1 L'Ordine del Giorno dei lavori comprende l'indicazione tassativa degli argomenti da esaminare e da deliberare.

Comma2 Debbono essere iscritti all' O.d.G. a pena di nullità dell'atto di convocazione:

- 1) la verifica dei bilanci programmatici d'esercizio,
- 2) la elezione alle cariche federali,
- 3) l'approvazione del bilancio consuntivo, nei casi previsti dallo Statuto

Art. 22.5 – Partecipazione all'Assemblea Nazionale – Rappresentanze

Comma1 La composizione dell'Assemblea Nazionale è disciplinata dall'art. 7 dello Statuto.

Comma2 È preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e quelle relative al tesseramento.

Comma3 Le società o tesserati non hanno diritto di partecipare all'Assemblea se sono considerati morosi per quote di affiliazione o riaffiliazione; gli Atleti e i Tecnici non hanno diritto di partecipare all'Assemblea se sono considerati morosi per quote di tesseramento o se non risultano essere in posizione regolare, secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali.

Comma4 Le società esprimono il proprio voto in Assemblea Nazionale per il tramite del Presidente ovvero delegando un componente del Consiglio direttivo, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 7 punto 7 dello Statuto FIPT.

Comma5 Il Presidente della società non può delegare coloro che partecipino all'Assemblea Nazionale in qualità di rappresentanti Atleti o Tecnici.

Comma6 Tali cariche sociali debbono risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione, o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli Organi Sociali, pervenute alla Segreteria della FIPT almeno sette giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

Comma7 La qualifica di rappresentante Atleta o Tecnico deve risultare dai Verbali di Assemblea societari trasmessi alla Segreteria Generale dalle rispettive Società entro il 40° giorno precedente l'effettuazione dell'Assemblea.

Comma8 Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia e della Procura federale, i Presidenti e i componenti dei Consigli Regionali, i Presidenti dei Consigli Provinciali, i Delegati Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Affiliati all'Assemblea Nazionale, né possono quivi rivestire la qualità di Rappresentante Atleta o Rappresentante Tecnico.

Art. 22.6 – Deleghe

Comma1 Le società aventi diritto di voto relativamente ai 7 voti di base di loro pertinenza possono farsi rappresentare, con delega rilasciata dal proprio legale rappresentante, da altro delegato, purché dirigente in carica regolarmente tesserato della società stessa, oppure da altro affiliato della stessa provincia o regione, dove non esista Comitato provinciale.

Comma2 Le deleghe devono essere conferite per iscritto, in duplice copia, sull'apposito modulo predisposto dalla Segreteria Federale, che sarà inviato in allegato con l'atto di convocazione, e debbono recare la firma autografa del legale rappresentante della società.

Comma3 Le deleghe non sottoscritte dal Presidente dell'Affiliato debbono essere considerate invalide.

Comma4 Una copia della delega deve essere consegnata alla Commissione Verifica Poteri e l'altra, vistata dalla Commissione stessa, deve essere conservata dal delegato a prova della sua qualifica.

Comma5 La registrazione delle deleghe è ammessa durante il periodo nel quale è in funzione la Commissione Verifica Poteri.

Comma6 I Presidenti delle Società aventi diritto a voto, o i loro delegati, possono rappresentare altre Società della stessa Regione, entro i limiti dell'art. 7 punto 7 dello Statuto FIPT.

Comma7 La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'affiliato delegante e contenere, a pena di inammissibilità:

- la generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'affiliato delegante;
- la denominazione dell'affiliato delegato e le generalità del suo legale rappresentante.

Comma8 Ai sensi dell'art. 7, comma 8 dello Statuto federale, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono rilasciare né ricevere deleghe; pertanto, in caso di impossibilità a partecipare alle Assemblee, i suddetti possono farsi sostituire dal primo dei non eletti, in conformità a quanto previsto dal successivo comma 9 del medesimo articolo statutario.

Comma9 Ogni rappresentante degli atleti detiene due voti ed ogni rappresentante dei tecnici un solo voto (ai sensi dell'art. 7, comma 8 dello Statuto FIPT).

Art. 22.7 – Attribuzione del voto ed elenco ufficiale

Comma1 I voti alle Società sono attribuiti solo se abbiano svolto attività sportiva a sensi dell'art. 7 punto 4 dello Statuto e in regola con tutti gli altri requisiti previsti e richiesti dallo Statuto FIPT.

Comma2 I voti ai Rappresentanti Atleti e Tecnici sono attribuiti se in regola con tutti i requisiti previsti e richiesti dallo Statuto.

Comma3 La Società acquisisce il diritto di voto, come previsto dello Statuto Federale, se iscritto nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI, se affiliato da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea nazionale, se è in regola con i pagamenti delle quote di affiliazione e di riaffiliazione e, se in ciascuna stagione sportiva conclusa (che nella FIPT coincide con l'anno solare) abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva, prevista nei programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. A tal fine, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale, svolta nell'ambito di programmi federali.

Comma4 La FIPT è titolare del diritto di controllo sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sulla effettiva partecipazione dei tesserati alle stesse.

Art. 22.8 – Formazione degli elenchi - Ricorso avverso l'ammissibilità o meno delle candidature

Comma1 Coloro che intendono concorrere alle cariche federali devono porre la propria formale candidatura nei termini statutariamente previsti almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Comma2 Scaduti i termini prescritti, la Segreteria Federale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.

Comma3 Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette mediante pubblicazione sul sito internet federale almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Comma4 L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche federali è verificata dalla Segreteria Generale. Avverso le decisioni dell'Organo Competente è ammesso ricorso a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (Pec) entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e dallo Statuto Federale artt. 10 comma 1 e 11 comma 3.

Comma5 In base alle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila l'elenco definitivo delle candidature che verrà pubblicata sul sito internet federale.

Comma6 L'elenco definitivo verrà comunque affisso nei locali assembleari.



Art. 22.9 - Proposte degli aventi diritto a voto

Comma1 Gli aventi diritto di voto che costituiscono l'Assemblea, possono far pervenire alla Segreteria Generale in qualunque momento e comunque entro due giorni dalla data fissata di svolgimento dell'Assemblea, proposte di argomenti da discutere di carattere generale concernenti la Federazione. Le eventuali proposte di modifica dello Statuto debbono contenere specificatamente gli emendamenti.

Comma2 Il Consiglio Federale, a suo insindacabile giudizio, delibera in ordine alle proposte pervenute per la relativa iscrizione all'ordine del giorno.

Comma3 Debbono essere inserite nell'ordine del giorno, a pena di nullità:

- a) le eventuali proposte di modifiche dello Statuto, avanzate da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto;
- b) le proposte avanzate da almeno un quinto degli aventi diritto di voto, se concernenti questioni generali della Federazione.

Comma4 Quando una eventuale proposta di modifica dello Statuto sia stata iscritta all'ordine del giorno, deve essere allegata al medesimo il testo completo degli emendamenti proposti.

Art. 22.10 - Commissione Verifica dei Poteri

Comma1 La Commissione Verifica Poteri, organo permanente dell'Assemblea è nominata ai sensi dell'art. 7.2 dello Statuto Federale e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

Comma2 La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri, scelti preferibilmente tra i membri degli Organi di Giustizia ad eccezione di quelli del Tribunale Federale. La Commissione deve essere nominata dal Consiglio Federale in sede di convocazione dell'assemblea.

Comma3 Ove parte dei componenti la commissione non diano disponibilità per effettuare la verifica poteri in occasione dei lavori assembleari, la Commissione stessa può essere integrata da altri soggetti, in possesso di idonee capacità ed esperienza.

Comma4 Nell'Assemblea Nazionale convocata in funzione elettiva il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il CONI, ai sensi dell'art. 7.2 punto 5 dello Statuto.

Comma5 La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno due ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea Nazionale.

Ha il compito di:

- a) verificare la regolarità delle schede di partecipazione all'Assemblea e la regolarità delle deleghe attribuite a ciascun rappresentante, richiedendo, se necessario, un documento di identità e la tessera FIPT per l'anno in corso allo svolgimento dell'Assemblea;
- b) accreditare gli aventi diritto al voto consegnando loro l'attestazione di regolarità, debitamente contrassegnata e firmata dal Presidente della Commissione Verifica Poteri;
- c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe, che possono legittimare l'esercizio del diritto di voto.

Redige un verbale delle operazioni compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

Decide inappellabilmente a maggioranza.

Redige e presenta al Presidente dell'Assemblea un verbale indicante:

- a) numero delle società affiliate, distinti tra aventi diritto al voto e non aventi diritto al voto;
- b) numero dei rappresentanti i giocatori e dei Tecnici aventi diritto al voto;
- c) numero delle società rappresentati direttamente o per delega;
- d) numero dei rappresentanti giocatori e tecnici rappresentati direttamente o per delega;
- e) maggioranza;
- f) numero dei partecipanti senza diritto di voto;
- g) numero totale dei partecipanti all'Assemblea.

Comma9 La Commissione Verifica Poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari, con il conseguente aggiornamento dei dati fino a votazioni avvenute dopodiché termina i lavori.

Art. 22.11 - Apertura dell'Assemblea (Elezione dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Scrutinio)

Comma1 Nell'ora, giorno e luogo fissati per la riunione dell'Assemblea, il Presidente federale, o chi ne fa le veci, in funzione di presidente provvisorio, dichiara aperta l'Assemblea ed invita il Segretario della Federazione a

comunicare l'esito, a quel momento, delle verifiche effettuate dall'apposita Commissione. Risultando presente il quorum statutariamente previsto, il Presidente Federale dichiara "validamente costituita l'Assemblea" e la invita ad eleggere l'Ufficio di Presidenza.

Comma1 In mancanza del quorum all'orario di prima convocazione, il Presidente, dovrà attendere la consegna del nuovo elenco all'orario di seconda convocazione ed in tali casi dichiarerà aperti i lavori e quindi "validamente costituita l'Assemblea". Su invito del Presidente provvisorio, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da un Vice Presidente, possibilmente scelti fra persone estranee alla Federazione. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza avviene per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei presenti ammessi al voto. E' segretario dell'Assemblea il Segretario della Federazione.

Comma3 Gli scrutatori vengono, altresì, eletti, in numero di cinque, dall'Assemblea con le stesse modalità seguite per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Comma4 Gli scrutatori hanno il compito di computare l'esito numerico delle votazioni, sia palesi sia per schede segrete.

Comma5 Ogni contestazione o motivo di nullità deve essere rimesso alla decisione dell'Assemblea con apposito verbale.

Art. 22.12 – Ufficio di Presidenza e suoi poteri

Comma1 Gli aventi diritto al voto procedono all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, composta da un Presidente, da un Vice Presidente, dal Segretario e da tre scrutatori.

Comma2 L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea può essere eletto anche per acclamazione. L'elezione per acclamazione richiede l'unanimità.

Comma3 All'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è funzionalmente affidato lo svolgimento dei lavori assembleari.

Comma4 I componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti alla FIPT. Non possono, in alcun modo, far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea i candidati per qualsivoglia carica ed i componenti gli organi centrali della FIPT uscenti.

Art. 22.13 – Esame e decisione dei reclami avverso la validità della rappresentanza in Assemblea

Comma1 In via preliminare, il Presidente dell'Assemblea pone in discussione i reclami per contestazione dei poteri di rappresentanza delle società in Assemblea previsti dall'art. 7 dello Statuto Federale.

Comma2 Hanno diritto a prendere la parola, per un tempo non superiore a cinque minuti, i rappresentanti delle società interessate e gli altri aventi diritto di voto già ammessi al voto e presenti di persona o per delega ed ha diritto di replica il Presidente della Commissione Verifica Poteri.

Comma3 Le contestazioni vengono poste in discussione e votate per alzata di mano e controprova.

Comma4 I ricorrenti non hanno diritto di voto nelle relative votazioni.

Comma5 I risultati delle votazioni sui ricorsi e reclami vengono registrati nel verbale dei lavori dell'Assemblea.

Comma6 Al termine delle votazioni sui reclami avverso la validità della rappresentanza in Assemblea, il Presidente dell'Assemblea precisa il numero delle società presenti, in quel momento, in Assemblea, direttamente o per delega, ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Art. 22.14 – Il Presidente dell'Assemblea Nazionale

Comma1 Il Presidente dichiara aperti e dirige i lavori assembleari, assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, senza ritardi e prolissità. In particolare:

- a) informa senza indugio l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e delle eventuali successive variazioni;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
- c) cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso

sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità e inappellabilmente;

- d) redige, per ciascun punto dell'Ordine del Giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire che debbono farne richiesta scritta, ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, con obbligo di concedere la parola a tutti quelli che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste;
- e) regola la durata degli interventi, prefissando un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di eccezionali circostanze, al disotto dei cinque minuti primi;
- f) toglie la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero per divagazioni, prolissità o in altro modo abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea;
- g) è rimessa alla sua facoltà discrezionale la concessione delle repliche;
- h) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento Organico;
- i) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive dell'Assemblea;
- j) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- k) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 22.15 – Chiusura dei lavori

Comma1 Esaurita la discussione e le votazioni su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'Assemblea stessa. La prima seduta del nuovo Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dallo Statuto, sulla base del voto espresso dalla Assemblea, viene decisa dai rispettivi neo-eletti Presidenti.

Comma2 Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

Art. 22.16 - Verbale dell'Assemblea

Comma1 Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta di fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Comma2 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto entro 60 giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Generale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.

Comma3 Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di società ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art. 22.17 - Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

Comma1 Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso da proporsi al Tribunale Federale da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari, a pena inammissibilità entro e non oltre il 7° giorno dallo svolgimento dell'Assemblea stessa ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale.

Comma2 Il ricorso deve essere depositato in originale o per mezzo di posta certificata o a mezzo raccomandata A.R. presso la Segreteria Generale.

Comma3 Analoghe procedure devono essere seguite a cura dei competenti Comitati Regionali e Provinciali, in tema di reclami avverso la validità delle Assemblee territoriali.

Art. 22.18 - Elezione del Presidente

Comma1 Il Presidente Federale è eletto sulla base di candidature sottoscritte da almeno 20 aventi diritto a voto e fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata A.R. o per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Segreteria Federale entro le ore 20 del 40° giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea come previsto dallo Statuto Art. 10 punto 1.

- Comma2** In Assemblea, chiuse le formalità preliminari, il Presidente dell'Assemblea stessa darà la parola a ciascun candidato per un tempo massimo di 10 minuti.
- Comma3** Terminata tale presentazione, si procederà alla distribuzione delle schede, predisposte dalla Segreteria Federale, agli aventi diritto al voto.
- Comma4** Ciascun delegato avrà tante schede quante sono le deleghe in suo possesso.
- Comma5** Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea salvo quanto previsto dell'Art. 29 punto 2 dello Statuto.
- Comma6** In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i candidati che avranno riportato ugual numero di voti.
- Comma7** Al termine di ogni votazione e prima di dare inizio alla successiva, il Presidente dell'Assemblea ne proclama i risultati.

Art. 22.19 - Elezione del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione d'Appello Federale

- Comma1** Le votazioni per l'elezione del Consiglio Federale avvengono sulla base delle candidature presentate, sia per i rappresentanti delle Società eletti dalle Società stesse, sia per i rappresentanti degli atleti eletti dai rappresentanti di detta categoria, sia per il consigliere in rappresentanza dei tecnici eletto dai rappresentanti di detta categoria.
- Comma2** Le candidature, sottoscritte rispettivamente da almeno 20 legali rappresentanti di società regolarmente affiliate, da 20 atleti e 20 tecnici, devono essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o per mezzo di posta elettronica certificata (PEC), alla segreteria generale della Federazione entro le ore 20 del 40° giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea come previsto dallo Statuto art. 11 punto 3.
- Comma3** In calce dovrà risultare la firma di accettazione dei singoli candidati.
- Comma4** Ogni rappresentante di Società, Atleti e Tecnici regolarmente affiliato potrà sottoscrivere un numero di candidature non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere nelle rispettive categorie.
- Comma5** Il Presidente dell'Assemblea darà la parola a ciascun candidato per un tempo massimo di 5', che potrà essere contingentato e ridotto su decisione insindacabile dello stesso e dell'Assemblea.
- Comma6** Ciascun delegato avrà tante schede quanto sono le deleghe in suo possesso.
- Comma7** Si potrà esprimere il voto di preferenza nell'ambito della scheda fino ad un massimo di sette preferenze per i rappresentanti degli affiliati, due per i rappresentanti degli atleti e uno per il rappresentante dei tecnici.
- Comma8** Sono nulle le preferenze se espresse per un numero superiore rispettivamente a sette, due, uno.
- Comma9** L'espressione palese del voto determina la nullità dello stesso.
- Comma10** Per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti vanno presentate candidature a mezzo raccomandata A.R. o per mezzo di posta elettronica certificata (PEC), alla segreteria della Federazione entro le ore 20 del 40° giorno precedente quello di celebrazione dell'Assemblea alla Segreteria della FIPT.
- Comma11** Sarà eletto sulla base delle preferenze ricevute il candidato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che avrà riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà al ballottaggio.
- Comma12** Al termine di ogni votazione e prima di dare inizio alla successiva il Presidente dell'Assemblea ne proclama i risultati all'Assemblea.

Art. 23 - Norme speciali per le elezioni

Operazioni elettorali

- Comma1** Per ciascuna votazione, il Presidente dell'Assemblea chiama gli aventi diritto al voto secondo l'ordine di elencazione del verbale della Commissione della Verifica Poteri, consegnando a ciascuno gli apparecchi per il voto elettronico oppure le schede elettorali previste. Al termine di ciascuna votazione, il Presidente dell'Assemblea verificherà il risultato del voto elettronico, oppure per le altre votazioni estrarrà dall'urna le schede, una per una, leggerà, a voce alta, il nome o i nomi prescelti e passerà la scheda agli scrutatori per la verifica, la registrazione e la somma dei voti.
- Comma2** Il Presidente dell'Assemblea può escludere dal voto l'elettore che ripetutamente violi le disposizioni sulla segretezza del voto. In tal caso, i relativi voti sono detratti dalla forza assembleare.
- Comma3** . Nelle votazioni gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto per appello nominale o si sono assentati durante le operazioni di voto per scheda segreta si considerano astenuti.
- Comma4** L'elenco dei candidati deve riportare cognome e nome del candidato.



Comma5 Gli aventi diritto al voto devono barrare la casella o le caselle che si riferiscono al candidato od ai candidati cui intendono dare la preferenza.

Comma6 Per la carica di Presidente Federale ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza.

Comma7 Per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza.

Comma8 Per la carica di Consigliere Federale eletto dalle società ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, sette preferenze.

Comma9 Per la carica di Consigliere Federale eletto dai rappresentanti dei Giocatori, ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, due preferenze.

Comma10 Per la carica di Consigliere Federale eletto dai rappresentanti dei Tecnici, ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza.

Computo dei voti e scrutinio

Comma1 Il computo dei voti o lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea, ove previsto. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno pubblicamente, alla presenza di tutti i partecipanti all'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda o la validità e l'attribuzione di uno o più voti, il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

Comma2 Saranno considerate valide le schede che contengano un numero di preferenze pari o inferiore a quello consentito.

Comma3 Saranno considerate nulle le schede che contengono:

- a) un numero di preferenze superiore a quello consentito;
- b) scritte diverse o altri segni che non garantiscano il segreto del voto.

Proclamazione dei risultati

Comma1 A cura del Presidente dell'Assemblea dovrà formarsi, per ciascuna votazione, l'elenco di tutti i candidati che hanno riportato voti, con l'indicazione del numero dei voti riportati.

Comma2 Al fine di garantire la parità di genere, ai sensi dell'art. 11 punto 2 dello Statuto FIPT, nel Consiglio Federale è garantita, ove materialmente possibile, la presenza di componenti di genere differente in misura non inferiore ad un terzo del totale dei componenti.

Comma3 In caso due o più candidati al Consiglio Federale riportino un uguale numero di voti e per l'accesso alla carica sia necessario stilare una graduatoria, si procederà mediante ballottaggio. Anche nel caso in cui tutti i posti risultino assegnati, qualora tra i non eletti figurino degli ex-aequo che abbiano riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti delle categorie di riferimento, si ricorrerà al ballottaggio tra gli stessi, al fine di garantire eventuali integrazioni future dell'organo, conformemente a quanto disposto dall'art. 11.1 dello Statuto federale, eccezion fatta per l'eventuale integrazione di genere che, se possibile, dovrà essere garantita in ogni caso, ai sensi dell'art. 11 punto 2 dello Statuto FIPT.

Art. 24 - Accettazione, rinuncia, opzione

Art. 24.1 - Accettazione di nomina e rinuncia

Comma1 L'accettazione tacita di una nomina si ha con la presentazione della candidatura.

Comma2 La rinuncia alla carica si ha, invece, con le dimissioni. Inoltre nel caso di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'organo collegiale di cui il nominato sia entrato a far parte, si considera verificata la decadenza ed il Presidente Federale provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione.

Art. 24.2 - Comunicazione del domicilio

Comma1 Ogni componente degli organi federali deve, con sollecitudine, comunicare al Segretario Generale il domicilio, la e-mail, la pec ed il numero di telefono ove intende che gli vengano inviate le comunicazioni.

Comma2 In difetto, le comunicazioni vengono inviate al domicilio, alla e-mail, alla pec o al numero di telefono risultanti alla Segreteria Federale.

Comma3 Con analoga sollecitudine, il componente degli organi federali deve provvedere in caso di variazione dei dati suddetti.



Art. 24.3 - Esercizio del diritto di opzione

- Comma1 L'eletto a più cariche federali, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, dovrà optare per una di esse e non potrà prendere possesso di alcuna carica, se non dopo aver esercitato l'opzione.
- Comma2 La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale.
- Comma3 Il mancato esercizio dell'opzione costituisce automatica ed immediata causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 24.4 - Durata delle cariche

- Comma1 I componenti gli organi elettivi, centrali e periferici durano in carica un quadriennio olimpico, così come i componenti gli organi di Giustizia Sportiva, e possono essere rieletti.
- Comma2 I componenti gli organi centrali e periferici eletti dall'Assemblea Straordinaria nel corso del quadriennio olimpico, in conseguenza di intervenute decadenze o di necessarie integrazioni, durano in carica sino alla scadenza del quadriennio stesso.
- Comma3 I Presidenti e i membri degli organi direttivi, nazionali e territoriali, non possono svolgere più di tre mandati.
- Comma4 I componenti le Commissioni ed i Delegati Regionali e Provinciali durano in carica un quadriennio olimpico, ovvero sino alla scadenza del quadriennio stesso se nominati durante il quadriennio, e possono essere confermati.

Art. 24.5 - Decadenza

- Comma1 Decadono d'ufficio senza alcuna formalità:
- gli organi federali elettivi, fatta eccezione per quelli della Giustizia Sportiva e per il Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi disciplinati dall'articolo 11.1 dello Statuto Federale;;
 - le Commissioni, i Delegati e gli eventuali incaricati, con la decadenza degli organi federali elettivi che li hanno nominati.
- I singoli componenti degli organi federali elettivi decadono:
- qualora dopo la loro elezione perdano il possesso dei requisiti indicati nell'art. 6 dello Statuto;
 - quando restino assenti per tre volte dalle riunioni degli organi di cui fanno parte.
- Comma2 La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall'organo di appartenenza.
- Comma3 Qualora sia indispensabile per il funzionamento di una Commissione o di una Delegazione periferica, il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi di ufficio o su proposta del Presidente della Commissione.
- Comma4 I dirigenti eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio previsto per la durata dell'organismo di appartenenza.

Art. 24.6 – Dimissioni: forma e comunicazione

- Comma1 Le dimissioni del Presidente o dei Vice Presidenti sono comunicate per iscritto a tutti gli altri componenti del Consiglio Federale e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Esse possono anche essere raccolte nel verbale di una riunione del Consiglio Federale.
- Comma2 Le dimissioni da ogni altra carica debbono essere comunicate per iscritto al Presidente della Federazione e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente della Federazione provvede a darne comunicazione e ad assumere le conseguenti iniziative.
- Comma3 Le dimissioni sono revocabili sino alla loro presa d'atto da parte del Consiglio Federale, salvo il caso in cui determinino decadenza degli organi federali, come previsto dall'art. 11.1 dello Statuto Federale.

Art. 24.7 – Presa d'atto delle dimissioni

- Comma1 Quando il Consiglio Federale è convocato per la presa d'atto delle dimissioni delibera sull'accettazione o sulla reiezione delle stesse, salvo il caso di dimissioni irrevocabili ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto Federale.
- Comma2 In caso di reiezione, il Consiglio Federale demanda al Presidente della Federazione la trasmissione di una lettera al dimissionario con invito a recedere dalle dimissioni rese; qualora il dimissionario persista con replica formale, le dimissioni si riterranno accettate all'atto di ricezione della stessa dalla Segreteria Federale.



Comma3 In caso di accettazione, il Consiglio Federale demanda al Presidente della Federazione di darne comunicazione al dimissionario e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ove assente alla riunione, e di assumere le conseguenti iniziative.

Art. 25 - Il Presidente Federale

Comma1 Il Presidente Federale, eletto dall'Assemblea con le formalità di cui all'art. 10 dello Statuto Federale, è il legale rappresentante della Federazione.

Comma2 In caso di cessazione dalla carica, comunque motivata, deve consegnare entro 15 giorni a chi lo sostituisce documenti e beni federali in suo possesso, redigendo e sottoscrivendo congiuntamente al subentrante apposito verbale.

Art. 26 - I Vice-Presidenti Federali

Comma1 Sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Federale, nella prima seduta dopo l'Assemblea Nazionale, in numero di due.

Comma2 Il Vice-Presidente più anziano per età, denominato anche Vice-Presidente Vicario, può sostituire temporaneamente il Presidente nelle circostanze di cui all'art. 10 punto 8 dello Statuto.

Comma3 In caso di decadenza di uno o di entrambi i Vice-Presidenti, il Consiglio stesso provvederà nella prima seduta utile al reintegro.

Art. 27 - Il Consiglio Federale

Comma1 Il Consiglio Federale è composto dai Consiglieri eletti dall'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto Federale, in numero di dieci: sette in rappresentanza degli affiliati, due degli atleti, uno dei tecnici e dura in carica per un quadriennio.

Comma2 Il Consiglio Federale viene convocato dal Presidente Federale con convocazione effettuata almeno 7 giorni prima della data di effettuazione.

Comma3 La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, che terrà in considerazione le eventuali proposte formulate per iscritto dai componenti del Consiglio, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

Comma4 La convocazione deve essere trasmessa via e-mail oltre che ai consiglieri federali ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Comma5 Per casi eccezionali e di rilevante urgenza, il Presidente Federale può ridurre a 3 giorni il termine ultimo per convocare il consiglio Federale, avendo anche facoltà di convocazione del Consiglio con modalità di svolgimento riunione anche in video o conference call.

Comma6 Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, senza diritto di voto, se espressamente invitati, i Presidenti degli Organismi, Tecnici Centrali ed il Giudice Sportivo, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Onorario della F.I.P.T. (se previsto) e gli eventuali membri italiani presso la F.I.Ba.T. ed inoltre coloro che, investiti di particolari incarichi, siano invitati dallo stesso Consiglio Federale.

Comma7 Di tutte le riunioni del Consiglio viene redatto dal Segretario Federale il verbale, che viene ratificato alla prima riunione successiva del Consiglio e conservato presso la sede della Federazione.

Comma8 Un estratto delle più importanti deliberazioni viene pubblicato sul sito internet federale.

Comma9 Il Consiglio Federale può demandare particolari incarichi ai suoi componenti in materia temporanea o permanente, salvo le competenze esclusive fissate dallo Statuto.

Comma10 Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando risulti presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Comma11 Le votazioni sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano.

Comma12 In caso di parità numerica dei voti, prevale il voto del Presidente.

Comma13 Il Segretario Generale ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione pareri, chiarimenti e delucidazioni.

Art. 28 - Il Consiglio di Presidenza

Comma1 Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e senza obbligo di osservanza di forme particolari come previsto dall'art. 12 dello Statuto Federale.

- Comma2 Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide quando risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente Federale.
- Comma3 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il funzionamento e svolgimento del Consiglio Federale.
- Comma4 Viene redatto un verbale da parte del Segretario Generale.

Art. 29 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Comma1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è integralmente disciplinato dall'art. 13 dello Statuto Federale.
- Comma2 Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti vengono convocate dal Presidente del CRC, il quale procede alla stesura di un verbale sottoscritto dai membri del CRC presenti alla riunione.
- Comma3 In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere limitato a 3 giorni ed è ammessa anche la convocazione telefonica o per mezzo di semplice e-mail.
- Comma4 Le riunioni possono essere svolte anche in forma di video o conference call salvo il fatto che il Presidente del CRC ed il Segretario Generale si trovino nella stessa sede.

Art. 30 - Il Segretario Generale e la Segreteria

- Comma1 Il Segretario della Federazione è nominato dal Consiglio Federale.
- Comma2 Esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
- Comma3 E' altresì Segretario dell'Assemblea, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza con i compiti fissati negli appositi articoli.
- Comma4 Può partecipare alle riunioni degli altri Organi Federali, Centrali e Periferici.
- Comma5 Coadiuvando il Presidente nelle funzioni ad esso demandate, dirige gli uffici centrali e decentrati federali, avendone la responsabilità nei confronti del Consiglio e del Presidente Federale.
- Comma6 Il Segretario risponde direttamente al Presidente ed al Consiglio Federale.
- Comma7 Cura e coordina lo svolgimento delle pratiche amministrative e l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi Federali.
- Comma8 Stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.
- Comma9 La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle direttive e deliberazioni degli organi centrali della federazione.
- Comma10 In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, il medesimo può essere sostituito da un Vice-Segretario nominato dal Consiglio Federale.
- Comma11 Il Segretario Generale non può ricoprire altre cariche nell'ambito federale.
- Comma12 Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della federazione.
- Comma13 Il Segretario Generale è in particolare responsabile:
- a) Della conservazione dei documenti contabili e amministrativi;
 - b) Della diramazione dei comunicati ufficiali, dell'aggiornamento della corrispondenza, della stesura ed emissione della convocazioni e dei verbali e sedute di Organi Federali Centrali e dell'ordinata e completa custodia dell'archivio federale.

Art. 31 - Referendum

a) Generalità, partecipazione ed attribuzione del voto

Su questioni di carattere organizzativo interno della Federazione e sui programmi tecnico sportivi, il Consiglio Federale ha facoltà di deliberare che si proceda a consultazioni degli affiliati e dei rappresentanti degli atleti e tecnici mediante referendum, determinando le modalità di svolgimento e nominando una Commissione Referendaria composta da tre membri per lo scrutinio delle schede che verranno aperte contemporaneamente in un giorno ed in un'ora prefissata presso la Segreteria Federale. Al voto espresso può essere attribuito anche valore deliberativo, tranne per le competenze specifiche dell'Assemblea.

*Alessandro Cherubini*

Il diritto e i termini della partecipazione al referendum e l'attribuzione del voto alle società, alle associazioni ed ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono gli stessi previsti per la partecipazione dell'Assemblea.

b) Svolgimento del referendum

L'elenco degli affiliati votanti, unitamente alle schede di votazione, vengono inviati a tutti gli affiliati a secondo le modalità e procedure assembleari.

Le schede di votazione debbono riportare integralmente l'oggetto del referendum, specificando se il voto espresso ha carattere consultivo o deliberativo.

Sui reclami per omessa attribuzione di voti o erronea attribuzione si rinvia a quanto previsto all'art. 22.3 del presente Regolamento.

Gli affiliati ed i tesserati (rappresentanti societari, degli atleti e dei tecnici) esprimono il loro voto con valenza analoga a quella prevista dall'art. 7 punto 8 dello Statuto in tema di "voti di base", secondo le modalità e nei termini indicati nella scheda di votazione.

Scaduto il termine stabilito per l'inoltro delle schede, si procede a scrutinio pubblico, presso la sede della Federazione.

Assisterà la Commissione Referendaria, il Segretario della Federazione, il quale provvederà alla redazione del verbale ed alla conservazione dei documenti.

I risultati del referendum vengono proclamati dal Consiglio Federale e resi pubblici tramite comunicato federale.

Titolo V – ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 32 - Organi e procedure di giustizia e di disciplina

Comma1 Le norme relative agli organi ed alle procedure di giustizia e disciplina sono contenute nel Regolamento di Giustizia.

Titolo VI – ORGANI TECNICI NAZIONALI

Art. 33 - Organismi Tecnici Nazionali

Comma1 Gli Organismi Tecnici Nazionali sovrintendono ed organizzano, sul piano strettamente tecnico, l'attività agonistica nazionale ed internazionale.

Comma2 I programmi predisposti dagli Organismi Tecnici Nazionali devono essere approvati dal Consiglio Federale.

Comma3 I compiti particolari dei singoli organismi tecnici federali sono fissati dagli articoli successivi del presente Regolamento.

Comma4 I componenti gli organismi Tecnici nazionali durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere rieletti.

Art. 33.1 - La Commissione Tecnica Federale

Comma1 I componenti della Commissione Tecnica Federale (C.T.F.), un Presidente e due Membri, sono nominati dal Consiglio Federale.

Comma2 Il Presidente, se espressamente invitato, partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto. Laddove il Presidente della Commissione non possa partecipare, potrà intervenire un membro della Commissione stessa.

Comma3 Il Consiglio Federale, su proposta del presidente della C.T.F., può nominare un Segretario della Commissione Tecnica che coadiuva il Presidente e partecipa alle riunioni della Commissione stessa, curando la redazione dei verbali delle sedute e l'esecuzione delle delibere adottate.

Comma4 La Commissione Tecnica Federale sovrintende al regolare svolgimento dell'attività provinciale, regionale e nazionale in collaborazione con gli Organi periferici.

Comma5 Sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Federale, la C.T.F. provvede:



- a) alla proposta di attuazione dei programmi dell'attività agonistica nazionale ed internazionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
- b) alla istruzione, abilitazione ed inquadramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito dell'organizzazione federale, in collaborazione con il settore studi. L'attività del Settore Tecnico è disciplinata dall'apposito Regolamento, predisposto nel rispetto delle indicazioni in materia impartite dal CONI, nel "Piano nazionale di formazione dei quadri operanti nello Sport".
- c) all'organizzazione di corsi e centri di formazione a scopo preparatorio;
- d) a formulare proposte di aggiornamento del regolamento tecnico da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
- e) a disciplinare tutta l'attività di serie "A" e "B" e le fasi finali dei campionati nazionali di ogni altra serie e categoria (giovanili escluse);
- f) a rilasciare la nulla-osta alle competizioni ed ai tornei inter-provinciali e nazionali, approvandone i relativi regolamenti;
- g) ad omologare i campi e gli attrezzi di gioco;
- h) a collaborare sul piano esclusivamente tecnico, con la Commissione per l'attività giovanile;
- i) alla selezione e formazione delle squadre rappresentative nazionali, interregionali e regionali.

Art. 33.2 - La Commissione Tecnica Arbitrale

Comma1 La Commissione Tecnica Arbitrale (C.T.A.) è composta da un Presidente e da due membri di cui uno con funzioni di Vice Presidente, nominati dal Consiglio Federale.

Comma2 Essa è proposta alla formazione e all'inquadramento degli arbitri nonché alla designazione degli stessi per le competizioni ufficiali di carattere internazionale, nazionale ed interprovinciale, con i poteri previsti dal Regolamento Arbitrale.

Comma3 La C.T.A., in accordo con i comitati provinciali competenti, nominerà dei propri fiduciari provinciali ai quali competerà la designazione degli arbitri per l'attività a livello provinciale.

Comma4 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Commissione, può nominare un segretario della Commissione stessa che coadiuva il Presidente e partecipa alle riunioni della Commissione, curando la redazione dei verbali delle sedute e l'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Comma5 La C.T.A. propone aggiornamenti e modifiche al Regolamento del settore, predispone inoltre il programma del reclutamento e dei corsi di aggiornamento degli Arbitri da sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale.

Comma6 Il Regolamento Arbitrale entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Federale e della Giunta Nazionale del CONI.

Comma7 Il Presidente della C.T.A., se espressamente invitato, partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto. Laddove il Presidente della Commissione non possa partecipare, potrà intervenire un membro della Commissione stessa.

Comma8 Ai componenti della C.T.A. è fatto divieto di svolgere attività agonistica e di ricoprire la carica di Presidente o dirigente di società tamburellistiche.

Art. 33.3 - La Commissione Attività Giovanile

Comma1 La Commissione per l'Attività Giovanile (C.A.G.) è composta da un Presidente e da due membri nominati dal Consiglio Federale. Essa disciplina, con finalità didattiche e di propaganda, l'attività tecnico-agonistica delle seguenti categorie giovanili:

- a) "Juniores" dai 16 ai 18 anni;
- b) "Allievi" dai 13 ai 15 anni;
- c) "Pulcini" dagli 8 ai 12 anni;
- d) "Esordienti" dai 6 agli 11 anni.

Alla C.A.G. compete in particolare:

- a) l'ordinamento e la disciplina dei quadri dei dirigenti addetti al settore giovanile;
- b) la nomina, su designazione dei Comitati Provinciali, di propri fiduciari che dovranno collaborare con i Comitati provinciali per la promozione ed organizzazione dell'attività giovanile nella provincia;
- c) la proposta, limitatamente al proprio ambito di competenza, di aggiornamenti o modifiche ai regolamenti in vigore;
- d) la predisposizione dei programmi annuali del settore da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;



- e) la programmazione di tutte le iniziative ritenute più idonee ad incrementare e valorizzare l'attività giovanile;
- f) l'organizzazione di tutta l'attività relativa ai Giochi della Gioventù;
- g) la formazione di squadre rappresentative, nazionali, regionali e interregionali, per la disputa di manifestazioni o gare a livello giovanile.

Comma2 L'inizio dell'attività agonistica è comunque fissata a 10 anni.

Comma3 Il Presidente, se espressamente invitato, partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto. Laddove il Presidente della Commissione non possa partecipare, potrà intervenire un membro della Commissione stessa.

Comma4 Le delibere del Consiglio Federale circa le promozione e la tutela dei vivai giovanili devono essere trasmesse alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione.

Art. 33.4 - La Commissione Scuola

Comma1 La Commissione Scuola è composta da un numero massimo di 10 membri, che vengono nominati dal Consiglio Federale per la durata del quadriennio federale e coordina tutte le attività di propaganda e promozione della palla tamburello all'interno delle scuole in collaborazione con gli Organi periferici della FIPT. Cura altresì l'aggiornamento dei docenti di Educazione Fisica.

Comma2 Alla Commissione sovrintende il Consiglio Federale tramite un proprio delegato.

Art. 33.5 - La Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori

Comma1 La C.C.T.P.G. è composta da un presidente e da due membri nominati dal Consiglio Federale.

Comma2 Alla Commissione Cartellinamento Trasferimento Prestito Giocatori (C.C.T.P.G.) è affidato il compito di disciplinare tutto il settore del cartellinamento, dei trasferimenti e dei prestiti dei giocatori.

Comma3 Il Presidente, se espressamente invitato, partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto. Laddove il Presidente della Commissione non possa partecipare, potrà intervenire un membro della Commissione stessa.

Art. 33.6 - La Commissione Propaganda – Pubbliche Relazioni e Rapporti Internazionali

Comma1 La Commissione è presieduta da un Consigliere federale all'uopo delegato ed è composta da altri due membri nominati dal Consiglio Federale.

Comma2 Essa potrà inoltre avvalersi di collaboratori specifici.

Comma3 La Commissione è l'organismo delegato alla promozione del tamburello e a curare i rapporti con la Stampa e gli organi di informazione, a tenere i contatti con le federazioni e gli organismi sportivi all'estero, in collaborazione con gli uffici competenti.

Comma4 La Commissione formula programmi e propone iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

Art. 33.7 - La Commissione Medica

Comma1 La Commissione Medica svolge per la Federazione un ruolo di attiva consulenza nel settore di competenza, secondo le linee stabilite dal regolamento interno della Commissione approvato dal Consiglio Federale. Il Regolamento della Commissione Medica dovrà essere trasmesso al CONI per la relativa approvazione.

Comma2 Il Consiglio Federale nomina un Presidente e due Membri.

Art. 33.8 - La Commissione Studi, Ricerca e Formazione



- Comma1 Si affianca agli organi della Federazione per promuovere in modo approfondito la ricerca avanzata sulle metodologie degli allenamenti, sulla tecnica specifica del tamburello e su tutto quanto possa concorrere alla elaborazione ed alla preparazione dei programmi per i corsi organizzati dalla F.I.P.T. nei vari settori.
- Comma2 Collabora altresì con l'Istituto di Formazione, Medicina e Scienza dello Sport del CONI e delle altre Federazioni nazionali.
- Comma3 Il Consiglio Federale nominerà ogni volta un responsabile, con cui collaboreranno i membri designati nel numero massimo di 10 componenti, che sarà proposto e autorizzato dal Consiglio stesso.

Art. 33.9 - La Commissione Indoor

- Comma1 La Commissione Indoor disciplina l'attività indoor sottoponendo ogni anno i propri programmi al Consiglio Federale.
- Comma2 La Commissione Indoor è composta da un numero massimo di 5 membri, che vengono nominati dal Consiglio Federale per la durata del quadriennio federale e coordina tutte le attività di propaganda e promozione della palla tamburello indoor in collaborazione con tutti gli altri organi periferici della FIPT.
- Comma3 Alla Commissione sovrintende il Consiglio Federale tramite un proprio delegato.

Art. 33.10 - La Commissione Tamburello a Muro

- Comma1 La Commissione a Muro disciplina l'attività del Tamburello a Muro sottoponendo ogni anno i propri programmi al Consiglio Federale.
- Comma2 La Commissione a Muro è composta da un numero massimo di 10 membri, che vengono nominati dal Consiglio Federale per la durata del quadriennio federale e coordina tutte le attività di propaganda e promozione della palla tamburello a Muro.
- Comma3 Alla Commissione sovrintende il Consiglio Federale tramite un proprio delegato.

Art. 33.11 - Consiglieri Delegati: generalità

- Comma1 Ad uno o più organismi tecnici può sovrintendere un Consigliere Federale delegato a ciò dal Consiglio Federale.
- Comma2 Il Consigliere Federale delegato ha il compito di raccordo e di controllo.
- Comma3 L'organizzazione di lavoro e logistica è fissata oltre che da questo regolamento, dai regolamenti interni delle commissioni, approvati dal Consiglio Federale, da sottoporre all'approvazione del CONI.

Art. 33.12 - Commissione Federale Atleti

- Comma1 La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento della Commissione Federale Atleti (se prevista) sono disciplinate dal Regolamento specifico, da sottoporre all'approvazione del CONI.

TITOLO VII – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 34 - Rinvio allo specifico Regolamento

- Comma1 Lo specifico Regolamento di amministrazione e controllo disciplina la materia attinente il patrimonio, il bilancio e la contabilità.

TITOLO VIII – RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ

Art. 35 - Rimborsi di spese

- Comma1 Ai componenti degli Organi federali e delle Commissioni spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e per l'espletamento degli incarichi se preventivamente autorizzati.

Comma2 Il Consiglio Federale determina le spese da rimborsare a chi ne ha diritto e determina altresì il modo di documentazione delle spese stesse.

Comma3 L'attività svolta dai componenti degli Organi collegiali e delle Commissioni, al di fuori delle riunioni degli stessi, viene certificata con dichiarazione scritta dell'interessato.

Art. 36 - Indennità

Comma4 Le cariche federali sono onorifiche come previsto dallo Statuto Federale.

TITOLO IX – ORGANI FEDERALI PERIFERICI

Art. 37 - Organizzazione Periferica

Comma1 L'organizzazione periferica federale è articolata in Comitati e Delegazioni regionali e provinciali aventi il compito di applicare tutte le disposizioni ed i provvedimenti emanati dagli organi centrali e di promuovere, disciplinare ed organizzare nel loro ambito l'attività sportiva.

Comma2 Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento e, per quanto compatibili, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali.

Comma3 Gli Organi Federali periferici, come dall'art. 5 punto c dello Statuto, si suddividono in:

- a) Comitato Regionale;
- b) Presidente Regionale;
- c) Delegato Regionale;
- d) Presidente Provinciale;
- e) Delegato Provinciale.

Comma4 In caso di gravi irregolarità di gestione, per accertate gravi carenze di funzionamento e per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo di un Comitato Regionale o Provinciale, di un Delegato Regionale o Provinciale, il Consiglio Federale scioglie i Consigli Regionali e Provinciali in questione e nomina Commissari straordinari. Il Commissario straordinario deve convocare, entro 60 giorni dalla sua nomina, un'Assemblea straordinaria, che dovrà avere luogo nei successivi 30 giorni per la ricostruzioni degli Organi.

Art. 38 - Il Comitato Regionale

Comma1 Il Comitato Regionale è costituito nelle regioni in cui vi siano almeno 10 affiliati con diritto di voto ed è composto da un Presidente e da quattro membri eletti ogni quattro anni dall'Assemblea Regionale: fra questi uno in rappresentanza degli atleti e uno dei tecnici.

Comma2 Quando si deve costituire il Comitato Regionale, l'Assemblea Regionale ordinaria deve essere convocata almeno (30) trenta giorni prima della data stabilita con l'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, comprendente l'ordine del giorno e l'elenco degli aventi diritto al voto, trasmesso a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata o con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento.

Comma3 L'Assemblea Regionale straordinaria dovrà tenersi entro 90 giorni dall'evento che l'ha resa necessaria e la documentazione di rito, comprendente l'Ordine del Giorno e l'elenco degli aventi diritto al voto, deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data stabilita.

Comma4 La data della convocazione dell'Assemblea Regionale ed il relativo Ordine del Giorno devono essere comunicati alle Società, ai rappresentanti atleti e Tecnici aventi sede nella Regione di riferimento e al Presidente della FIPT tramite la Segreteria. Le Assemblee elettive procederanno, con successive separate votazioni, alla elezione del Presidente del Comitato e dei componenti del Consiglio Regionale, sulla base delle apposite candidature depositate.

Comma5 La Commissione Verifica dei Poteri, in caso di Assemblea ordinaria, elettiva o straordinaria, è nominata dal Consiglio Regionale quando indice l'Assemblea ed è presieduta da un tesserato che non sia candidato alle cariche regionali o da un funzionario della Segreteria. I componenti della Commissione stessa possono essere scelti tra i tesserati che non sono candidati alle cariche regionali.

Comma6 Il Comitato Regionale promuove, disciplina, pubblicizza l'attività della Palla Tamburello nella propria regione secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale.

Comma7 Il Consiglio Federale ha la facoltà di procedere alla nomina di Delegati regionali in tutti i casi in cui non si verificano le condizioni di cui ai commi precedenti.

- Comma9 Il Delegato regionale ha i compiti previsti dallo Statuto.
- Comma9 Il Comitato regionale controlla e coordina l'attività dei Comitati e dei Delegati provinciali ed ove a ciò delegato dal Consiglio Federale provvede direttamente all'organizzazione dell'attività agonistica nel territorio di sua competenza.
- Comma10 Tiene aggiornato il quadro delle società affiliate.
- Comma11 Il Presidente del Comitato regionale è convocato almeno due volte l'anno ed ogni volta se ne ravvisi l'opportunità, dal Presidente della Federazione a scopo consultivo e per un più efficace collegamento tra gli organi centrali e periferici.
- Comma12 Il Consiglio regionale convoca periodiche riunioni, comunque almeno tre volte l'anno, con i Presidenti dei Comitati provinciali e con i Delegati provinciali al fine di acquisire gli elementi necessari all'esercizio delle proprie funzioni.
- Comma13 Se le particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Consiglio Regionale può ripartire compiti ed attribuzioni tra i suoi componenti; può altresì essere delegato a compiti specifici dal Consiglio Federale.
- Comma14 Il Consiglio Regionale si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente e comunque non meno di tre volte l'anno.
- Comma15 Per la validità delle riunioni e delle delibere si rinvia all'art. 23 dello Statuto Federale.
- Comma16 La sede del Comitato regionale è stabilita dal Consiglio Federale.

Art. 38.1 – Ricorso avverso delibere del Comitato Regionale

Comma1 Le deliberazioni del Comitato Regionale contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione, possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di Affiliati o Tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. A pena di inammissibilità il ricorso deve essere proposto entro il termine fissato all'art. 36 comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art. 38.2 - Presidente Comitato Regionale

- Comma1 Il Presidente del Comitato Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale con votazione separata a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Presidente della Federazione e presiede il Consiglio Regionale.
- Comma2 Il Presidente svolge i compiti ed ha le attribuzioni di cui all'art. 23.2 dello Statuto. E' responsabile, unitamente al Comitato Regionale, del funzionamento del Comitato stesso nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale. Il Presidente sottopone all'Assemblea Regionale la propria relazione della gestione.
- Comma3 In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Comitato Regionale, esercita le sue funzioni il Vicepresidente.
- Comma4 In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente del Comitato Regionale si applicano le disposizioni previste dall'art. 23.2 punto 3 dello Statuto Federale.
- Comma5 Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 10 gg. dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce documenti e beni d'appartenenza del Comitato in suo possesso con relazione in apposito verbale di consegna.

Art. 39 - Assemblea Regionale

Art. 39.1 - Generalità

- Comma1 L'Assemblea Regionale è disciplinata dall'art. 23 dello Statuto Federale.
- Comma2 L'ordine del giorno dell'Assemblea regionale ordinaria (annuale e per il rinnovo delle cariche) deve contenere a pena di nullità, la relazione sulla gestione del Presidente del Comitato.

Art. 39.2 - Svolgimento dell'Assemblea Regionale

Comma1 Per la riunione, la costituzione, la validità e lo svolgimento delle Assemblee regionali si applicano le norme previste per l'Assemblea federale con le seguenti integrazioni:

- la verifica dei poteri è demandata ad una Commissione composta da tre membri nominati dal Consiglio Regionale;
- della Presidenza dell'Assemblea regionale, composta nello stesso modo indicato per l'Assemblea Federale, deve far parte il Consigliere federale all'uopo delegato dal Consiglio Federale;
- le candidature alla carica di Presidente del Consiglio Regionale e le candidature per l'elezione nel Comitato Regionale devono essere depositate presso la segreteria regionale almeno 14 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea, e sottoscritte da un numero di società non inferiore ad 1/5 degli aventi diritto al voto.
- il Vice-Presidente, il Segretario e gli incaricati specifici di settore sono eletti dal Consiglio regionale nella sua prima riunione.

Comma2 Tale riunione sarà fissata dal Consiglio Federale, dopo l'approvazione del verbale dell'Assemblea e la verifica della regolarità della stessa.

Art. 40 - Decadenza dei comitati regionali

Comma1 Per la decadenza dei Consigli Regionali si applicano, per analogia, le disposizioni previste per il Consiglio Federale.

Comma2 Il Consiglio Federale, nei casi previsti dall'art. 11 punto 5 comma I dello Statuto, procede alla nomina di un Commissario straordinario il quale assume le funzioni ed i poteri dell'organo decaduto e deve convocare, entro 60 gg. dalla nomina, l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Regionale, che si deve svolgere nei 30 gg. successivi. Un prolungamento del periodo commissariale può essere in ogni caso deliberato dal Consiglio Federale, con specifiche motivazioni.

Art. 41 - I Comitati Provinciali

Comma1 Il Comitato Provinciale è costituito nelle provincie in cui vi siano almeno 10 affiliati con diritto di voto ed è composto da un Presidente e da sei membri eletti ogni quattro anni dall'Assemblea Provinciale, fra questi due in rappresentanza degli atleti e uno dei tecnici.

Comma2 Quando si deve costituire il Comitato Provinciale, l'Assemblea Provinciale ordinaria deve essere convocata almeno (30) trenta giorni prima della data stabilita, con l'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, comprendente l'ordine del giorno e l'elenco degli aventi diritto al voto, trasmesso a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata o con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento.

Comma3 L'Assemblea Provinciale straordinaria dovrà tenersi entro 90 giorni dall'evento che l'ha resa necessaria e la documentazione di rito, comprendente l'Ordine del Giorno e l'elenco degli aventi diritto al voto, deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data stabilita.

Comma4 La data della convocazione dell'Assemblea Provinciale ed il relativo Ordine del Giorno devono essere comunicati alle Società, ai rappresentanti atleti e Tecnici aventi sede nella Provincia di riferimento e al Presidente della FIPT tramite la Segreteria. Le Assemblee elettive procederanno, con successive separate votazioni, alla elezione del Presidente del Comitato e dei componenti del Consiglio Provinciale, sulla base delle apposite candidature depositate.

Comma5 La Commissione Verifica dei Poteri, in caso di Assemblea ordinaria, elettiva o straordinaria, è nominata dal Consiglio Provinciale quando indice l'Assemblea ed è presieduta da un tesserato che non sia candidato alle cariche provinciali o da un funzionario della Segreteria. I componenti della Commissione stessa possono essere scelti tra i tesserati che non sono candidati alle cariche provinciali.

Comma6 Il Comitato Provinciale promuove, disciplina, pubblicizza l'attività della Palla Tamburello nella propria provincia secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale.

Comma7 Tiene aggiornato il quadro delle società affiliate.

Comma8 Il Presidente del Comitato Provinciale è convocato almeno una volta l'anno ed ogni volta se ne ravvisi l'opportunità, dal Presidente della Federazione a scopo consultivo e per un più efficace collegamento tra gli organi centrali e periferici.

Comma9 Il Consiglio Provinciale si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente.

Comma10 Per la validità delle riunioni e delle delibere si rinvia all'art. 23 dello Statuto Federale.

Comma11 La sede del Comitato Provinciale è stabilita dal Consiglio Federale.

a) Compiti



*Alessandro Cherubini*

Comma1 I Comitati provinciali sono organi periferici elettivi della Federazione e costituiscono la base di tutta l'organizzazione federale.

Comma2 Ai Comitati provinciali fanno riferimento tutte le società ed associazioni della provincia e tutte le attività sportive che hanno svolgimento ed attuazione nei territori di rispettiva competenza.

Comma3 Essi hanno il compito di applicare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dagli organi centrali ed organizzare nell'ambito proprio l'attività sportiva sotto controllo del Consiglio Federale.

Comma4 I Comitati provinciali, nell'ambito di loro competenza, esercitano le funzioni di cui all'art. 23.5 dello Statuto.

b) Composizione e Funzionamento

Comma1 Il Comitato Provinciale si riunisce periodicamente in seduta ordinaria su convocazione del Presidente, comunque non meno di una volta al mese

Comma2 Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Il Comitato Provinciale delibera a maggioranza dei presenti.

Comma3 Delle riunioni viene redatto verbale da trasmettersi in copia al Comitato regionale ed alla Segreteria Federale.

Art. 42 - Delegati Provinciali

Comma1 Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Federale in quelle Province in cui non si raggiunga il numero di 10 Società.

Comma2 Il Delegato Provinciale rimane in carica per la durata del Consiglio federale e può essere riconfermato.

Comma3 Il Delegato Provinciale ha i compiti previsti dallo Statuto.

Art. 43 - Assemblea Provinciale

a) Generalità

Comma1 L'Assemblea Provinciale è disciplinata dall'art. 23.7 dello Statuto Federale.

Comma2 L'ordine del giorno dell'Assemblea provinciale ordinaria (annuale e per il rinnovo delle cariche) deve contenere, a pena di nullità, la relazione sulla gestione del Presidente del Comitato.

b) Svolgimento dell'Assemblea provinciale

Comma1 Per la riunione, la costituzione, la validità e lo svolgimento delle Assemblee provinciali si applicano le norme previste per l'Assemblea federale con le seguenti integrazioni:

- a) all'Assemblea provinciale partecipano, senza diritto di voto, i dirigenti federali centrali, elettivi e delegati, nonché i componenti del Comitato regionale avente giurisdizione sulla provincia;
- b) della Presidenza dell'Assemblea provinciale, composta nello stesso modo indicato per l'Assemblea Federale, deve far parte il Consigliere federale all'uopo delegato dal Consiglio Federale;
- c) le candidature alla carica di Presidente del Comitato provinciale e le candidature per l'elezione nel Comitato provinciale devono essere depositate presso la segreteria provinciale almeno 7 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e con un numero di sottoscrittori non inferiore ad 1/5 degli aventi diritto al voto.

Per l'elezione del Presidente del Comitato, si rinvia all'art. 23.10 dello Statuto Federale. In caso di parità, si procede a ballottaggio come previsto per l'Assemblea Nazionale.

- d) Il Vice-Presidente, il Segretario e gli incaricati specifici di settore sono eletti dal Consiglio provinciale nella sua prima riunione.

Tale riunione sarà fissata dal Consiglio Federale, dopo l'approvazione del verbale dell'assemblea e la verifica della regolarità della stessa, con le medesime modalità previste per l'elezione degli organi centrali.

Comma2 L'Assemblea provinciale esprime voto deliberativo su tutti i problemi di sua pertinenza, purché iscritti all'ordine del giorno.

Comma3 Il Consiglio provinciale può consultare su problemi tecnico-organizzativi specifici l'Assemblea stessa.

Art. 44 - Decadenza dei Comitati Provinciali

Comma1 Per la decadenza dei Consigli Provinciali si applicano, per analogia, le disposizioni previste per il Consiglio Federale.

Comma2 Il Consiglio Federale, nei casi previsti dall'art. 11 punto 5 comma 1 dello Statuto, procede alla nomina di un Commissario straordinario il quale assume le funzioni ed i poteri dell'organo decaduto e deve convocare, entro 60 gg. dalla nomina, l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Comitato provinciale, che si deve svolgere nei 30 gg. successivi. Un prolungamento del periodo commissariale può essere in ogni caso deliberato dal Consiglio Federale, con specifiche motivazioni.

Art. 45 - Gestione Finanziaria degli Organi Periferici

Comma1 Per l'autonoma gestione delle attività di competenza i Comitati e i delegati dispongono dei fondi annualmente destinati dal Consiglio Federale ed iscritti in apposito capitolo di Bilancio.

Comma2 Su autorizzazione scritta e specifica del Consiglio Federale, gli organi di cui sopra possono richiedere alle società affiliate della provincia o della regione il versamento di quote di segreteria per lo svolgimento dell'attività. Tale autorizzazione deve essere richiesta al Consiglio Federale, a pena di nullità del provvedimento adottato, comunque prima dell'approvazione del Bilancio preventivo della Federazione. Gli organi di cui sopra sono tenuti ad eseguire tutte le operazioni di carattere amministrativo che vengono assegnate dal Consiglio Federale.

Comma3 Il Consiglio Federale può richiedere in ogni momento un rendiconto finanziario, corredato da documenti giustificativi delle spese ed eventualmente accompagnato da una relazione, al fine di accertare che le modalità amministrative siano rispettate ed uniformi in tutto l'ambito federale.

Art. 46 - Conflitti di competenza

Comma1 I conflitti di competenza tra organi della Federazione in materia di Statuto e Regolamenti sono regolati dal Consiglio Federale.

Art. 47 - Decadenza degli Organismi Federali Centrali, Tecnici e di Disciplina

Comma1 In caso di accertato, mancato funzionamento o di accertata, grave inadempienza alle norme dello Statuto e dei Regolamenti federali, gli Organismi Federali centrali, tecnici e non elettivi, nonché i delegati regionali e provinciali, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Federale che provvederà, nella sua prima seduta, ad eleggere i nuovi organi.

Titolo X – ACCESSO AGLI ATTI

Art. 48 – Ambito di applicazione

Comma1 La FIPT, di quanto previsto dallo Statuto, garantisce ai propri tesserati l'accesso alla documentazione federale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento Organico.

Comma2 Il diritto di accesso agli atti della FIPT è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Comma3 Il diritto di accesso agli atti della FIPT può essere esercitato relativamente ai documenti amministrativi di natura pubblicistica ed alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l'interesse di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere il titolare.

Comma4 Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta.

Comma5 La richiesta motivata va trasmessa per iscritto, attraverso posta elettronica certificata, indirizzata al Segretario Generale.

Comma6 Il Segretario Generale, constatata l'effettività dell'interesse e l'adeguatezza della richiesta, direttamente o tramite la Segreteria Generale, consente la visione degli atti ovvero trasmette gli stessi ai richiedenti previo versamento, da parte del richiedente, dei costi di riproduzione e delle eventuali spese di accesso agli atti determinate annualmente dal Consiglio Federale.

Comma7 L'accesso agli atti della FIPT è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto e dai Regolamenti FIPT e CONI in materia.

Comma8 Il Segretario Generale non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art. 49 – Atti esclusi dal diritto di accesso

Comma1 Sono esclusi dal diritto di accesso agli atti i dati personali, sensibili, tutelati dalle normative della privacy e non consentite ai sensi di legge.

Art. 50 – Risposta alla richiesta

Comma1 Il Segretario Generale deve dare risposta della richiesta di accesso agli atti nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della medesima.

Comma2 In caso di accoglimento della richiesta:

- a) Il richiedente avrà accesso per l'esamina dei documenti presso la Segreteria Generale negli orari e nel periodo indicati nell'atto di accoglimento della richiesta e alla presenza del Segretario Generale o del personale incaricato.
- b) I documenti per i quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono presi in visione e non possono essere alterati in qualsiasi modo, per cui l'interessato può solo prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
- c) Qualora un documento si riferisca contestualmente a più soggetti, l'accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura delle parti del documento concernenti soggetti diversi dal richiedente.

In caso di diniego della richiesta, i soggetti interessati potranno opporre ricorso verso il Tribunale Federale.

Art. 51 – Decadenza dell'autorizzazione

Comma1 Il richiedente che entro 30 giorni non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della domanda, decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare domanda di accesso agli stessi documenti.

Art. 52 – Rilascio di copie e costi di notifica

Comma1 L'esame dei documenti è gratuito.

Comma2 L'esercizio di accesso agli atti mediante rilascio di copia è subordinato soltanto al pagamento dei costi di riproduzione e delle eventuali spese di accesso agli atti determinate annualmente dal Consiglio Federale.

Titolo XI – ENTRATA IN VIGORE

Art. 53 – Entrata in vigore

Comma1 Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini***REGOLAMENTO ORGANICO FIPT****INDICE**

TITOLO I – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO.....	4
Art. 1– Affiliazione	4
Art. 2 – Riaffiliazione.....	4
Art. 3 - Cessazione dell'affiliazione	5
Art 3.1 - Scioglimento volontario, fusione e incorporazione.....	5
Art. 3.2 - Radiazione.....	5
Art. 3.3 - Inattività	5
Art. 3.4 - Revoca dell'affiliazione.....	5
Art. 4 - Aggiornamento degli elenchi dei tesserati	6
Art. 5 - Fusione tra due o più società.....	6
Art. 6 - Cambiamenti di denominazione sociale e del campo da gioco.....	6
Art. 7 - Doveri degli affiliati.....	6
Art. 8 - Tesseramento	7
Art. 8.1 – Tesseramenti Speciali.....	8
Art. 8.1.1 Tesseramento e modalità di utilizzo di atleti non italiani.....	8
Art. 8.1.2 Modalità di trasferimento degli atleti da/ad altra Federazione	8
Art. 9 - Tipologia delle Tessere Federali.....	9
Art. 10 - Visita medica obbligatoria	10
Art. 11 - Vincolo degli atleti.....	39
Art. 11.1 – Indennità di formazione.....	11
Art. 12 - Svincolo degli atleti	11
Art. 12.1 Diritto sportivo conseguente ad inattività involontaria dell'atleta	11
Art. 12.2 - Cambiamento di residenza dell'atleta	12
Art. 12.3 - Trasferimento in costanza di vincolo biennale.....	39
Art. 13 - Trasferimenti definitivi	12
Art. 14 - Prestiti	13
Art. 15 - Trasferimenti e prestiti suppletivi	13
Art. 16 - Tesseramento Militare	13
Art. 17 - Aggiornamento tessera atleti liberi da vincolo	14
Titolo II – ANNO SPORTIVO	14
Art. 18 - Anno sportivo	14
Titolo III – ORGANIZZAZIONE FEDERALE.....	14
Art. 19 - Gli Organi Federali	14
Art. 20 - I Dirigenti Federali ed Arbitri.....	15
Art. 21 - Funzionamento degli Organi Collegiali: generalità.....	15
Titolo IV – ASSEMBLEA NAZIONALE.....	15
Art. 22 - Assemblea Nazionale.....	15
Art. 22.1 - Indizione e pubblicità	15
Art. 22.2 - Convocazione.....	15
Art. 22.3 - Ricorso per omessa od erronea attribuzione del diritto di voto.....	16
Art. 22.4 – Ordine del giorno.....	16
Art. 22.5 – Partecipazione all'Assemblea Nazionale – Rappresentanze	16
Art. 22.6 – Deleghe.....	17
Art. 22.7 – Attribuzione del voto ed elenco ufficiale	17
Art. 22.8 – Formazione degli elenchi - Ricorso avverso l'ammissibilità o meno delle candidature	17
Art. 22.9 - Proposte degli aventi diritto a voto	18
Art. 22.10 - Commissione Verifica dei Poteri	18
Art. 22.11 - Apertura dell'Assemblea (Elezione dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Scrutinio).....	19
Art. 22.12 – Ufficio di Presidenza e suoi poteri	19
Art. 22.13 – Esame e decisione dei reclami avverso la validità della rappresentanza in Assemblea	19
Art. 22.14 – Il Presidente dell'Assemblea Nazionale	20
Art. 22.15 – Chiusura dei lavori	20



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Art. 22.16 - Verbale dell'Assemblea	20
Art. 22.17 - Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale	20
Art. 22.18 - Elezione del Presidente	21
Art. 22.19 - Elezione del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione d'Appello Federale	21
Art. 23 - Norme speciali per le elezioni.....	21
Art. 24 - Accettazione, rinuncia, opzione	22
Art. 24.1 - Accettazione di nomina e rinuncia	23
Art. 24.2 - Comunicazione del domicilio.....	23
Art. 24.3 - Esercizio del diritto di opzione	23
Art. 24.4 - Durata delle cariche.....	23
Art. 24.5 - Decadenza	23
Art. 24.6 - Dimissioni: forma e comunicazione	24
Art. 24.7 - Presa d'atto delle dimissioni.....	24
Art. 25 - Il Presidente Federale.....	24
Art. 26 - I Vice-Presidenti Federali.....	24
Art. 27 - Il Consiglio Federale.....	24
Art. 28 - Il Consiglio di Presidenza	25
Art. 29 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	25
Art. 30 - Il Segretario Generale e la Segreteria	25
Art. 31 - Referendum.....	26
a) Generalità, partecipazione ed attribuzione del voto	26
b) Svolgimento del referendum	26
Titolo V – ORGANI DI GIUSTIZIA	26
Art. 32 - Organi e procedure di giustizia e di disciplina.....	26
Titolo VI – ORGANI TECNICI NAZIONALI.....	26
Art. 33 - Organismi Tecnici Nazionali	26
Art. 33.1 - La Commissione Tecnica Federale	27
Art. 33.2 - La Commissione Tecnica Arbitrale.....	27
Art. 33.3 - La Commissione Attività Giovanile.....	28
Art. 33.4 - La Commissione Scuola.....	28
Art. 33.5 - La Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori	28
Art. 33.6 - La Commissione Propaganda – Pubbliche Relazioni e Rapporti Internazionali.....	28
Art. 33.7 - La Commissione Medica.....	29
Art. 33.8 - La Commissione Studi, Ricerca e Formazione	29
Art. 33.9 - La Commissione Indoor.....	29
Art. 33.10 - La Commissione Tamburello a Muro	29
Art. 33.11 - Consiglieri Delegati: generalità.....	29
Art. 33.12 - Commissione Federale Atleti	29
Titolo VII – PATRIMONIO E BILANCIO	30
Art. 34 - Rinvio allo specifico Regolamento	30
Titolo VIII – RIMBORSI SPESE E INDENNITA'	30
Art. 35 - Rimborsi di spese.....	30
Art. 36 - Indennità	30
Titolo IX – ORGANI FEDERALI PERIFERICI.....	30
Art. 37 - Organizzazione Periferica	30
Art. 38 - Il Comitato Regionale	30
Art. 38.1 - Ricorso avverso delibere del Comitato Regionale	31
Art. 38.2 - Presidente Comitato Regionale.....	31
Art. 39 - Assemblea Regionale.....	32
Art. 39.1 - Generalità	32
Art. 39.2 - Svolgimento dell'Assemblea Regionale	32
Art. 40 - Decadenza dei comitati regionali.....	32
Art. 41 - I Comitati Provinciali.....	32
a) Compiti	33
b) Composizione e Funzionamento	33
Art. 42 - Delegati Provinciali	33
Art. 43 - Assemblea Provinciale.....	33
a) Generalità.....	33



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Charubini

Alessandro Charubini

b) Svolgimento dell'Assemblea provinciale	33
Art. 44 - Decadenza dei Comitati Provinciali.....	34
Art. 45 - Gestione Finanziaria degli Organi Periferici	34
Art. 46 - Conflitti di competenza.....	34
Art. 47 - Decadenza degli Organismi Federali Centrali, Tecnici e di Disciplina	34
Titolo X – ACCESSO AGLI ATTI	35
Art. 48 – Ambito di applicazione	35
Art. 49 – Atti esclusi dal diritto di accesso	35
Art. 50 – Risposta alla richiesta.....	35
Art. 51 – Decadenza dell'autorizzazione.....	35
Art. 52 – Rilascio di copie e costi di notifica	36
Titolo XI – ENTRATA IN VIGORE	36
Art. 53 – Entrata in vigore.....	36